

TORNATA DEL 27 GIUGNO 1863

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE CASSINIS, PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Congedi — Osservazioni sov'essi del deputato Ricciardi e del presidente. — Seguito della discussione del disegno di legge sulle aspettative, disponibilità e congedi degl'impiegati civili — Osservazioni dei deputati Lazzaro, Sella, Sanguinetti, Sineo ed Alfieri sull'articolo 5 — È approvato con altro emendamento dei deputati Mancini e Sella — Emendamenti dei deputati Cortese, Torrigiani, Di San Donato e Lazzaro all'articolo 6 — Osservazioni dei deputati De Blasiis, relatore, Sella, Sanguinetti, Nisco e Cannavina — È approvata la prima parte dell'articolo emendato — Obbiezioni del deputato Lanza, e spiegazioni dei deputati Sella, Cortese e Castagnola — Proposta Sanguinetti — Approvazione dell'emendamento del deputato Lanza — Aggiunta del deputato Minervini non appoggiata — Spiegazioni del ministro per l'interno, Peruzzi, e dei deputati Lanza e Castagnola — Riserva — Approvazione dell'articolo 7 — Emendamento del deputato Torrigiani all'articolo 8, appoggiato dal deputato Cavallini — È approvato l'articolo modificato — Emendamenti dei deputati Michelini e Lazzaro all'articolo 10, oppugnati dal relatore De Blasiis, e dal ministro — L'articolo è approvato — Approvazione dell'articolo 11 con emendamento del ministro, e dell'articolo 12 — Articoli di aggiunta dei deputati Mancini e Catucci — Il primo è inviato alla Commissione — Osservazioni del relatore De Blasiis — Proposta del deputato Minervini non appoggiata.*

La seduta è aperta ad un'ora pomeridiana.

CAVALLINI, segretario, legge il processo verbale della precedente tornata, che è approvato.

GIGLIUCCI, segretario, espone il seguente sunto di petizioni:

9242. Veneziani Domenico, notaio in Monopoli (Terra di Bari), esposti i vizi della vigente legge sul registro e bollo ed i mezzi per renderla più proficua all'erario e meno gravosa ai notai, ne chiede la revisione.

9243. Dieci cittadini napoletani, che hanno militato come volontari sotto il re Carlo Alberto nel 1848 e 1849, e che dietro le persecuzioni sofferte dal passato Governo si trovano colle loro famiglie ridotti alla miseria, chiedono di venire impiegati come giornalieri nella fabbrica dei tabacchi di Napoli.

9244. I professori del liceo di Palermo fanno adesione alla petizione 9000.

9245. La Giunta municipale e 195 proprietari del comune di Favale, circondario di Chiavari, ricorrono per lo stesso oggetto di cui nella petizione 9009.

9246. I professori dell'Università di Siena sottopongono alla Camera alcune osservazioni per dimostrare la necessità di emendare la proposta legge sulle pensioni civili in modo più consentaneo colle regole della giustizia e dell'equità.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Fecero i seguenti omaggi:

Il presidente della Camera di commercio ed arti di Genova — Relazione delle discussioni che ebbero luogo nel seno di quella Camera sul trattato di commercio e navigazione colla Francia, copie 30;

Il deputato Sineo — Sunto di deliberazioni del Consiglio provinciale di Cuneo intorno alla ferrovia da Cuneo a Savona, copie 450.

RICCIARDI. Chieggo l'urgenza della petizione segnata col numero 9242. Questa petizione ha un interesse speciale; è firmata da un notaio di Monopoli, per nome Domenico Veneziani, il quale, sì in nome proprio che in nome di molti notai della provincia di Bari, espone il come, dopo la promulgazione della fatal legge della tassa di registro e di bollo, i notai trovinsi interamente rovinati, massime a cagione delle frodi di ogni genere che si commettono giornalmente col fine di eludere detta legge.

La è questa una petizione che io raccomando allo studio speciale della Commissione preposta alle petizioni, e prego la Camera di dichiararne l'urgenza.

(È dichiarata d'urgenza).

L'altra petizione, che porta il numero 9243, è firmata da dieci dei così detti *reduci di Lombardia* del

1848. Questi poveri disgraziati dicono di trovarsi nella miseria più squallida, ed invocano dalla Camera qualche aiuto, ma specialmente vorrebbero che la loro petizione fosse rimessa al Ministero affinché, al pari di altri molti della medesima categoria, adoperati venissero nella fabbrica dei tabacchi.

(È dichiarata d'urgenza).

PRESIDENTE. Il deputato De' Pazzi, dovendo recarsi per alcuni affari in Firenze, chiede un congedo di dieci giorni.

Il deputato Pelosi per ragioni urgentissime di famiglia chiede un congedo d'un mese.

Il deputato Mazzola per motivi di salute chiede quindici giorni di congedo.

(Questi congedi sono accordati).

RICCIARDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Su che?

RICCIARDI. Su queste domande di congedi.

PRESIDENTE. Parli.

RICCIARDI. Io ho notato che in generale la media è di tre o quattro congedi al giorno.

Stante l'ultima risoluzione della Camera, ogni congedo concesso fa scemare di un deputato il numero legale. Ora io sottopongo alla Camera la seguente supposizione.

Potrebbe accadere benissimo che in venti giorni 60 deputati, ricevendo il loro congedo, il numero legale, che è oggi, se non m'inganno, di 190, venisse abbassato a 130. Ed allora potrebbe verificarsi il seguente caso.

Potrebbe darsi che venisse in discussione una legge, la quale riguardasse esclusivamente gl'interessi delle provincie meridionali.

È noto che quelli che domandano congedi, massime congedi lunghi, sono per lo più i deputati di quelle provincie, per modo che 130 deputati ed anche 100 soltanto (poichè ogni giorno il numero legale scemando per via dei congedi, potrebbe scendere fino a 100), cento deputati, io dico, delle provincie settentrionali o centrali sarebbero chiamati a risolvere sopra una legge, la quale, ripeto, implicasse unicamente gl'interessi delle provincie meridionali.

Io sottopongo questa considerazione alla Camera, affinché metta un argine a questi congedi, dal cui soverchio moltiplicarsi potrebbero nascere conseguenze non troppo liete.

PRESIDENTE. Rinresce certamente che siano così numerose le domande di congedo; ma debbo però fare avvertire al deputato Ricciardi che, nel mentre che arrivano domande, scadono anche dei congedi.

Se oggi, per esempio, ne vennero tre, furono anche tre i congedi scaduti, cioè quelli dei deputati Grillenzoni, Lanciano e Scalini.

RICCIARDI. La prego di riflettere che le dimande di congedo son più numerose di quel che sono i ritorni dei deputati, oltre di che la Camera deve ricordarsi della imminente canicola che diraderà siffattamente le nostre file, da impedirci affatto di essere in numero.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE SULLE ASPETTATIVE, DISPONIBILITÀ E CONGEDI DEGLI IMPIEGATI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione intorno al disegno di legge relativo alle aspettative, alle disponibilità ed ai congedi degli impiegati civili.

Rammento alla Camera che la discussione è rimasta a questo punto: si è votata cioè la prima parte dell'articolo 5; non vi fu osservazione sul primo alinea, e la discussione volgeva sopra l'ultimo alinea dell'articolo 5 della proposta di legge approvata dal Senato, ripigliata dal Ministero.

Il primo iscritto su questa questione è il deputato Lazzaro.

LAZZARO. Comincerò dallo stabilire lo stato della questione al punto in cui si trovava all'ultimo momento della tornata di ieri.

La Camera ricorderà che il Ministero domandava il ristabilimento dell'ultimo alinea dell'articolo. L'onorevole Crispi parlava in senso contrario, si mostrava cioè favorevole all'opinione della Commissione. Nacque una specie di confusione fra le diverse opinioni, poichè alcuni credevano che quest'ultimo alinea contenesse un'eccezione favorevole ad una serie d'impiegati, altri credevano al contrario che quest'ultimo alinea contenesse un'eccezione sfavorevole alla posizione di questi impiegati.

Stando così la questione, io credo di esaminar bene la natura di questo terzo alinea, poichè una volta che la natura di questo terzo alinea verrà chiarita, allora cesseranno tutti gli equivoci, e la Camera potrà dare il suo giudizio con fermo criterio sulla questione che oggi ci occupa.

Ritengo che una delle ragioni dell'equivoco sia nata dalla locuzione di quest'alinea, poichè mentre le due prime parti dell'articolo 5 riguardano *il posto*, la terza parte non parla più di posti, ma d'individui. Se nella terza parte di quest'articolo si fosse parlato anche di posti, io credo che le idee sarebbero rimaste chiare e la discussione forse non si sarebbe prolungata tanto da doverla continuare oggi.

Difatti, se all'alinea in questione noi apportassimo questa modificazione, cioè che la disposizione di questo articolo non concerne *i posti* delle prefetture, delle direzioni generali, i posti di presidente, ecc., a parer mio non vi sarebbe più equivoco, dappoichè questo alinea non sarebbe apparso a prima giunta come un privilegio a dati funzionari, e sarebbe apparso come è realmente una disposizione sfavorevole agli stessi.

L'onorevole ministro dell'interno, non ostante che questa disposizione dell'alinea 3° sia sfavorevole ad una classe d'impiegati per pure ragioni di pubblico servizio, domanda che si mantenga, ed altri oratori credendo che sia in loro favore ne domandano l'abolizione.

TORNATA DEL 27 GIUGNO

Io credo coll'onorevole ministro che quest'alinea contenga un'eccezione in danno di questi funzionari, ma vengo nella sentenza di coloro che vogliono sopprimerlo.

Io credo che si debba sopprimere, ma per ragioni diverse da quelli che così opinano, cioè perchè la giuridico un'eccezione sfavorevole, e lo dimostrerò brevemente alla Camera.

Che cosa dice difatti quest'articolo? Nella sua prima parte vi dice che il Governo durante due anni non ha facoltà di disporre di certi posti, cioè dei posti degli impiegati messi in aspettativa o disponibilità.

Nella seconda parte si stabilisce che spirato il termine questi posti potranno essere coperti.

Nel primo caso si toglie una facoltà al Governo e per conseguenza si fa un favore all'impiegato, nella seconda parte si dà facoltà al Governo, e si toglie il favore all'impiegato.

La terza parte di quest'articolo vi dice che le due disposizioni suaccennate, cioè la prima e la seconda che ho analizzate, non sono applicabili ai prefetti ed ai direttori generali: dimodochè che cosa avverrebbe? Avverrebbe che se per tutti gl'impiegati il Governo è obbligato a mantenere vacanti i posti, durante i due anni di aspettativa, per questi altri invece ha facoltà di conferirgli ad altri. Ora questi impiegati in che posizione si trovano? Si trovano nella posizione in cui si trovano tutti gli altri per la disposizione dell'articolo 4. E esso è così concepito:

« Scaduti questi termini, cioè i due anni, l'impiegato cessa di far parte dell'amministrazione salva al medesimo la ragione di conseguire quella pensione di riposo o quell'altro assegno che a termini di legge possa competergli. »

Dunque, secondo l'articolo 4, l'impiegato dopo due anni di disponibilità od un anno di aspettativa, è cancellato dai ruoli. Dopo questo tempo anche i prefetti e gli altri impiegati citati nel secondo capoverso dell'articolo 5 sarebbero cancellati, ma la loro posizione sarebbe più grave perchè per tutti gl'impiegati il loro posto resta disponibile per due anni, per questi invece il posto non rimarrebbe disponibile: per conseguenza se essi volessero riprendere il loro servizio, troverebbero il loro posto occupato.

Vede dunque la Camera che questa terza parte dell'articolo 5 non è un'eccezione favorevole a questi impiegati, ma è loro sfavorevole.

Ora, credendo io che siccome la condizione degli impiegati tanto collocati in alto che collocati in basso deve essere per tutti uguale, io sono per la soppressione di questo terzo alinea. E ripeto che parto da un principio opposto a quello da cui sono partiti coloro che ugualmente condannano questa disposizione. Essi, vedendo in quest'alinea un'eccezione in bene, hanno detto: si abolisca; io vedendo un'eccezione in peggio, dico egualmente: si sopprima.

Ciò in generale.

L'onorevole ministro dell'interno dice: non importa

che quest'alinea sia dannoso ad alcuni impiegati; è meglio che torni dannoso ad alcuni impiegati, ed io abbia la facoltà di disporre dei loro posti anche durante due anni che dura l'aspettativa.

E in ciò egli mette avanti dei dati speciali, cita, per esempio, certe prefetture che non si potrebbero lasciare vacanti, come quelle di Napoli, di Genova, di Milano, nelle quali non potrebbe un consigliere delegato supplire al prefetto.

A dire il vero io trovo queste ragioni tali da farmi immolare la posizione dei prefetti alle necessità politiche. Quindi non sarei alieno dall'ammettere quella parte del terzo alinea che ai prefetti si riferisce, con che però si trovasse il modo di assicurare che la loro condizione non sia danneggiata di tanto da rimanere molto inferiore agli altri.

L'altra parte del terzo alinea che si riferisce ai direttori generali ed agli altri impiegati di cui vi è cenno io non l'ammetto.

In questo modo io credo che potrebbe conciliarsi tanto l'interesse del pubblico servizio, quanto la moralità e l'equità che debbono informare questa come tutte le leggi nel regno d'Italia.

PRESIDENTE. Ora il primo iscritto sarebbe l'onorevole Lanza; ma, non essendo egli presente, do la parola all'onorevole Sella.

SELLA. Il Ministero insiste perchè sia mantenuto questo alinea.

Esso è stato combattuto da questi banchi (*A sinistra*) ma l'ultimo oratore par disposto ad ammettere che forse si potrebbe mantenere per ciò che riguarda i prefetti.

LAZZARO. È un'opinione individuale.

SELLA. S'intende sempre che è individuale, così l'interpretava anche ieri l'onorevole Ricciardi; ma l'opinione parte da quei banchi.

Ora forse non è male il dire che anche nella Commissione vi è chi sta pel mantenimento di una parte di quest'alinea.

La Commissione, su quest'argomento, si è divisa. La maggioranza ha creduto di toglierlo; ma v'era nel suo seno chi credeva dovesse essere mantenuto; ed io era fra questi. Nè certo per amor proprio di autore, imperocchè quest'alinea venne inserito dal Senato; ma solo perchè mi sono potuto ben penetrare dei bisogni del servizio.

Io non parlerò dei primi presidenti, dei presidenti delle Corti e dei tribunali, dei procuratori generali e dei procuratori del Re, perchè di questa sorta di servizio pubblico io m'intendo così poco che non oserei sostenere su quest'argomento un'opinione decisa; ma limitandomi, non solo ai prefetti, come l'onorevole Lazzaro, ma anche ai direttori generali, per il concetto che io mi son fatto dei bisogni del servizio, reputo indispensabile di mantenere quest'alinea.

Egli è certo che il medesimo è prima di tutto di danno ai funzionari posti in aspettativa, imperocchè non si riserva più loro, finchè stanno in aspettativa

(per quei due anni, cui, a termini della legge, hanno diritto), un posto eguale o di egual grado a quello che avevano.

È chiaro ancora che quest'alinea nuoce alla finanza; imperocchè supponete che un prefetto, quello di Torino, per esempio, venga a chiedere di essere posto in aspettativa per motivi di famiglia; se non c'è questa disposizione particolare che il ministro invoca non si nominerà un prefetto nuovo, e per conseguenza vi sarà una vera diminuzione di spesa, chè il prefetto posto in aspettativa non fruirà tutto al più che della metà dello stipendio. Invece ammettendo l'alinea per cui il ministro insiste, egli è chiaro che venendosi a nominare un nuovo prefetto, vi sarà non solo lo stipendio di questo, ma di più lo stipendio di aspettativa destinato a quello che cadde ammalato. Vi è dunque danno per gl'impiegati e danno per la finanza. Questo è fuori di dubbio.

Ma a ciò bisogna contrapporre le necessità del servizio pubblico. Vi possono essere dei casi in cui cadano ammalati prefetti collocati in luoghi importanti, e che non si possa supplire con altri prefetti; che sia necessario di far la nomina di altri prefetti, sapendosi da ognuno come in circostanze un poco difficili non può un consigliere di prefettura, od un prefetto, o che so io, far le veci del prefetto. Questi debbe assolutamente avere l'autorità morale, avere la nomina effettiva ed il grado di prefetto.

Per i direttori generali la cosa poi, a mio parere, è anche più necessaria. Io non so, come si possa pensare a far supplire, per esempio, il direttore del debito pubblico, o il direttore del tesoro. Io ammetto che questi due direttori vengano ammalati; io dico: è assolutamente necessario per il servizio pubblico che vi sia chi abbia l'autorità e la responsabilità di questo servizio e assolutamente si potrà andare tre settimane, un mese, ma non aspettare due anni per vedere se si nomina un direttore del tesoro, od un direttore del debito pubblico.

Non istà il dire che si potrà incaricare di questo servizio o il direttore del tesoro, o il direttore delle gabelle, o il direttore delle contribuzioni dirette. Vi potrà essere un direttore delle gabelle capacissimo ad adempiere il suo servizio, ma che non saprà dirigere il tesoro, che è quasi un giuoco bancario.

Chiunque abbia adunque un poco osservato quali sieno le attribuzioni affidate ai prefetti non può nutrir dubbio alcuno che debba il Ministero, alloraquando qualcuno di questi funzionari viene ad essere posto in aspettativa per motivi di salute, debba, ripeto, il Ministero aver facoltà di provvedere al posto loro.

Quindi per parte mia (e credo anche che qualche collega della Commissione si unisca a me, la minoranza almeno), insisto per il mantenimento, se non di tutto, almeno di parte di quest'articolo; ed io mi associo all'onorevole Lazzaro che mi pare proponesse il mantenimento di quest'alinea per ciò che riguarda i prefetti, estendendolo ai direttori generali. Per quanto ri-

guarda i magistrati, io dichiaro di non avere sufficiente conoscenza della materia per poter sostenere un'opinione in proposito.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Crispi.

CRISPI. Se l'articolo deve restare come è, io insisto per la soppressione dell'ultimo alinea. Sono pronto però a venire ad una transazione coll'onorevole Sella, ed in qualche modo anche col signor ministro dell'interno. Perchè questa transazione fosse fatta, bisogna che essi accedano a qualche modificazione, che io credo necessaria nell'articolo. E comincerò per chiedere, invece della soppressione dell'ultimo alinea, la soppressione dell'alinea precedente.

Io credo superfluo o per lo meno tale che possa ingenerare equivoci il primo alinea dell'articolo, qualora rimanesse l'eccezione che vien chiesta pei posti dei prefetti e degli altri alti funzionari.

Quest'articolo contiene due disposizioni: primamente è vietato al Ministero di poter disporre del posto di colui il quale è messo in aspettativa; all'alinea poscia è detto che « spirato quel tempo senza che l'impiegato abbia chiesto la sua riammissione al servizio attivo e sia in grado di riassumerlo, il posto lasciato vacante verrà disponibile. »

Ora quest'alinea non fa che ripetere quanto fu prescritto all'articolo 4. Esso è per lo meno un pleonasma nella legge.

Una volta che all'articolo 4 avete detto che, scaduti i termini per la disponibilità e l'aspettativa, l'impiegato che non è al posto è cancellato dai ruoli, voi non avete bisogno nell'articolo 5 di ritornare a ripetere la stessa cosa.

Intanto, ciò ripetendo e lasciando al Governo la potestà di eccettuare dalle sanzioni dell'articolo i prefetti e le altre autorità che egli crede sia necessario sostituire, voi mettete in dubbio se mai il Governo sia nel diritto di potere o no disporre del posto.

Dunque, come io diceva, a togliere per lo meno un equivoco che potesse ingenerarsi nel caso che l'ultimo alinea resti, val meglio sopprimere cotesta disposizione, giacchè, ripeto, essa sarebbe per lo meno un pleonasma.

Una voce. Ma fu già votato!

PRESIDENTE. Fu votata la prima parte dell'articolo 5.

PERUZZI, ministro dell'interno. Ma questo fu levato.

PRESIDENTE. Noi siamo a questo punto: dell'articolo 5 fu votata la parte seguente:

« Art. 5. Non si disporrà del posto dell'impiegato in aspettativa durante il tempo in cui rimane collocato in tale stato.

« Se la convenienza del servizio esige che al posto dell'impiegato in aspettativa si provvegga con nomina definitiva, se ne lascerà vacante nella stessa amministrazione altro di eguale grado e stipendio. »

La qual parte si è l'emendamento proposto dall'onorevole Cavallini in surrogazione della prima parte del progetto della Commissione, e dalla Commissione medesima, non che dal Ministero, accettato.

TORNATA DEL 27 GIUGNO

CRISPI. Benissimo, ma questo non toglie che oggi si debba votare sul primo e sul secondo alinea.

MANCINI. Ma è stato surrogato.

PERUZZI, ministro per l'interno. Vi è il secondo a votarsi, cioè:

« Spirato quel tempo senza che l'impiegato abbia chiesta la sua riammissione al servizio attivo, e sia in grado di riassumerlo, il posto lasciato vacante diverrà disponibile. »

CRISPI. Io chiedo appunto la soppressione di questo alinea.

PERUZZI, ministro per l'interno. Siamo d'accordo.

MANCINI. Sì.

CRISPI. Quando siamo d'accordo non è più il caso che io intrattenga la Camera ulteriormente su ciò.

Resterebbe poi la parte che concerne il diritto dato al Governo di poter sostituire i prefetti che andassero in aspettativa. In questo io mi avvicino alle idee del mio amico Lazzaro, aggiungendo anche i direttori generali. Non voglio però dare lo stesso diritto al Governo per i capi dei collegi e per i procuratori generali.

In questo modo avremo tolto dall'articolo quello che io ci trovava d'ingiusto, e verrebbe data al Governo la facoltà che desidera onde far camminare il servizio politico e finanziario senza inciampi nè difficoltà.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Cannavina.

CANNAVINA. Pare che siano cessate le ragioni del mio discorso, perchè voleva proporre anch'io la soppressione dell'alinea di cui ha fatto cenno il deputato Crispi, ed appoggiare l'onorevole Lazzaro in quanto alla soppressione dell'ultimo alinea, anche per altre ragioni, ma sono stato prevenuto dagli onorevoli deputati Crispi e Sella.

A quanto venne detto intorno alla soppressione dell'ultimo alinea mi sembra si possa aggiungere anche una ragione di economia, poichè se i prefetti messi in aspettativa fossero rimpiazzati, si dovrebbe pagare il soldo a coloro che sono in aspettativa ed a quelli che sono messi al loro posto. Questo doppio soldo sarebbe di danno alla finanza, e più ancora se il prefetto messo in aspettativa avesse diritto a soldo di riposo in prosieguo.

Io quindi mi associo a quanto ha detto il signor Lazzaro intorno alla soppressione, ed a quanto ha proposto l'onorevole Crispi.

PRESIDENTE. Darò lettura dell'emendamento proposto dagli onorevoli Mancini e Sella all'ultimo alinea di quest'articolo:

« Quanto ai direttori generali ed ai prefetti in aspettativa, anche durante la medesima potranno i loro posti essere provveduti se i bisogni del servizio lo richiedono. »

Sarebbe proposta dall'onorevole Crispi la soppressione del capoverso che comincia: « Spirato quel tempo, » ecc.

PERUZZI, ministro per l'interno. Domando la parola, ed è unicamente per dichiarare che accetto ben volentieri la soppressione dell'alinea secondo proposta dall'o-

norevole Crispi, e la sostituzione del nuovo alinea terzo proposta dagli onorevoli Mancini e Sella, ed in luogo di quello che era proposto nel progetto approvato dal Senato.

Giacchè ho la parola, mi permetto di aggiungere un solo dato di fatto, perchè servirà a rispondere ad alcune interruzioni che ebbi ieri, e a dare anche, credo, una garanzia alla Camera che, finchè sarò al potere, non abuserò di questa facoltà.

Ieri, quando dissi che avevo sempre tenuto presente la norma di nominare prefetti che fossero in aspettativa, e non prefetti nuovi, apparvero sorrisi di dubbio.

Mi si permetta, a giustificazione mia, di dire come dei 59 prefetti che attualmente sono in ufficio, 47 erano in ufficio al momento in cui assunsi il portafoglio dell'interno; 9 sono prefetti che erano in aspettativa e che furono richiamati in servizio, dei quali uno era console generale in aspettativa, il che, come vede la Camera, era l'istessa cosa; due erano sottoprefetti e furono promossi a prefetto; un solo, il marchese Gualterio, è stato nominato prefetto di Genova; e se non era in aspettativa, era unicamente per volontà sua, in quanto che da nove mesi soltanto aveva cessato di essere prefetto.

PRESIDENTE. Ripeto ora ciò di che si tratterebbe.

Ammesso comechè già votato il principio dell'articolo 5, cioè l'emendamento Cavallini, soppresso il capoverso che comincia: « Spirato quel tempo, » sulla qual soppressione non vi è difficoltà, verrebbe l'emendamento degli onorevoli Mancini e Sella.

Domando se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato).

SANGUINETTI. Domando la parola sull'ordine della votazione.

Nel terzo alinea si stabilisce un'eccezione per tre ordini d'impiegati.

Voci. Due!

SANGUINETTI. Prefetti, direttori generali, presidenti.

Voci. No! no!

SANGUINETTI. Un momentino di pazienza, lascino parlare.

Ora, per non pregiudicare il voto di coloro i quali sono disposti a votare la soppressione intera di questo alinea, io credo che si debba procedere a votare per divisione, cioè si debba proporre la soppressione di questo alinea prima per i prefetti, indi per i presidenti e procuratori generali e direttori generali. Votando così la massima per divisione, ognuno è libero di votare come vuole; poichè, se la votazione dell'emendamento Mancini s'intendesse una votazione in senso positivo, ossia che quell'emendamento debba essere sostituito a quel comma, evidentemente coloro che vorrebbero votare per la soppressione intera non potrebbero più votare; quindi io intendo che il voto abbia un senso negativo in questo modo, cioè che la votazione sia fatta per divisione.

Io domando adunque la divisione.

MANCINI. Coloro i quali all'emendamento proposto, credono doversi aggiungere qualche altra categoria eccettuata, sono in libertà di proporre un sotto-emendamento aggiungendo alle categorie dei direttori generali e dei prefetti quell'altra che stimassero dovervisi pareggiare; allora si voterà prima il sotto-emendamento e di poi, siccome il regolamento dispone, si voterà l'emendamento.

CAVALLINI. L'emendamento soppressivo evidentemente è sempre l'ultimo ad essere posto ai voti, per questa ragione, che se l'emendamento soppressivo è votato avanti a tutti gli altri, preclude la via allo sviluppo ed alla votazione degli altri emendamenti. Invece, niente osta che si votino e gli emendamenti e gli articoli, e che poi anche gli emendamenti vengano posti ai voti insieme all'articolo soppressivo.

Egli è per queste ragioni che l'emendamento soppressivo è sempre posto ai voti l'ultimo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento Mancini e Sella.

SANGUINETTI. Quanto ai direttori generali e prefetti in aspettativa potranno i loro posti essere provveduti, se i bisogni del servizio lo richiedono?

PRESIDENTE. La parola è al deputato Leopardi.

LEOPARDI. Non posso a meno di associarmi alla domanda dell'onorevole Sanguinetti per la divisione perchè ci saranno di quelli che vorranno accordare l'eccezione pei prefetti, e non pei direttori generali. Bisogna lasciare la libertà del voto.

DE BLASIS, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Parli il signor relatore.

DE BLASIS, relatore. Prego la Camera di riflettere che la Commissione ha accolto l'emendamento Sella e Mancini in quantochè non ha trovato una di ragione diritto che si opponesse a tale accoglienza; ma che essa non potrebbe accogliere un eguale emendamento se mai venisse proposto nel senso che diceva l'onorevole Sanguinetti, e volesse estendersi anche a riguardo dei primi presidenti, presidenti di Corti e tribunali, procuratori generali e procuratori del Re; in quantochè...

SANGUINETTI. Io voglio tutto, anzi...

PRESIDENTE. Non è stata fatta una proposta, questa discussione è inutile.

DE BLASIS, relatore. Se non vi è proposta io mi taccio.

PRESIDENTE. Non si è proposto niente.

DE BLASIS, relatore. Allora perchè si chiede la divisione?

PRESIDENTE. Il deputato Sineo ha facoltà di parlare.

SINEO. Prima di dare il mio voto a quest'emendamento domanderei uno schiarimento dagli onorevoli proponenti e dalla Commissione.

Io distinguo gl'impiegati che esercitano uffici politici in due classi. Pongo da un lato gli uomini di carriera, e dall'altro lato quelli che accettano missioni temporarie nello scopo di servire il paese in date circo-

stanze, e sogliono chiamarsi uomini politici. Ora io credo che quelli che sono in carriera, che hanno 20 o 25 anni di servizio, quando diventano prefetti o direttori generali, qualora non possano continuare il loro servizio, e debbano cessare intieramente, hanno diritto ad una giubilazione; se poi debbono sospendere il servizio per ragioni di salute, hanno diritto ad un assegnamento di aspettativa.

Ma i così detti uomini politici, i quali percepiscono una indennità a titolo di stipendio, perchè si occupano di pubblico servizio, ma non hanno fatto una carriera, io credo che non debbano avere assegnamenti nè a titolo di giubilazione, nè a titolo di aspettativa. Sarebbe un abuso riprovevole, e di cui terrei responsabili i signori ministri, quando assegnassero uno stipendio od una giubilazione a questi tali che, invece di continuare a sedere come senatori o come deputati, prendano a servire il paese come prefetti o come direttori generali. Io dico che sarebbe abusivo qualsiasi assegnamento che loro si desse. Se l'onorevole Mancini restringe agli uomini di carriera la sua proposizione, se non contempla quelli che accidentalmente prendono parte all'amministrazione, io sono d'accordo con lui, e voto l'emendamento, ma se si volesse estendere la proposta per sanzionare in qualche modo gli abusi riprovevoli che ebbero luogo a questo riguardo, io sicuramente non darò il mio voto.

ALFIERI. Le parole dell'onorevole preopinante, secondo me, sono vere in teoria, ma non possono applicarsi al caso speciale, perchè noi non abbiamo fatto anteriormente a questa legge questa distinzione, che io spero si farà, tra gl'impieghi politici e gli amministrativi. Sarebbe difficilissimo il determinare nell'articolo della legge in discussione quali sieno quei prefetti od altri impiegati che realmente sono impiegati politici, e quali amministrativi; è uno di quei casi in cui, nelle circostanze nelle quali si trova il regno d'Italia, bisogna contentarsi di quella guarentigia che presenta la responsabilità del potere esecutivo in faccia al Parlamento: quindi io credo che, tenendo bensì conto della giustizia delle osservazioni fatte dall'onorevole preopinante, non si possano queste osservazioni tradurre in una modificazione dell'emendamento proposto dagli onorevoli Sella e Mancini.

Mi pare poi che non si sieno intesi bene gli onorevoli Sanguinetti e Mancini. L'onorevole Sanguinetti si proponeva di sopprimere anche una delle due categorie conservate nell'emendamento; l'onorevole Mancini credeva che si volesse aggiungere altre. Ora il vero sistema per metterli d'accordo è quello di votare mediante la divisione, cioè di cominciare a votare pel mantenimento dei prefetti e poscia per quello dei direttori generali nell'articolo in discorso; così io credo che la votazione procederà secondo gl'intendimenti degli oratori che mi hanno preceduto.

PRESIDENTE. Non essendosi fatta nessuna proposta specifica dall'onorevole Sineo...

SINEO. Io riconosco coll'onorevole preopinante che non esiste alcuna legge la quale distingua gli uomini di

TORNATA DEL 27 GIUGNO

carriera dagli altri; ma distingue la ragione. Noi non possiamo riconoscere neanche indirettamente nessun obbligo nella nazione verso chi venne chiamato a prendere parte all'amministrazione pubblica in modo meramente incidentale.

Vorreste che un uomo uscito dai banchi de' deputati si faccia un patrimonio a spese dello Stato, ricevendo ancora un assegnamento dopo che cessò dal servizio forse perchè fu riconosciuto incapace di reggere il suo impiego? (*Rumori a destra*)

Io profitto di questa occasione per protestare altamente. Io dico che questo è un abuso incompatibile, ed io, nè direttamente, nè indirettamente, non darò mai il mio voto a una simile enormità.

PERUZZI, ministro per l'interno. Io dico: tutte le volte che i ministri saranno accusabili, io credo che l'onorevole Sineo sarà sempre liberissimo di accusarli; egli ha su questo proposito varie volte presentato una legge sulla responsabilità ministeriale; naturalmente questa proposta prova in suo favore una specialità nel genere che lo distingue. (*ilarità*) Ma credo che l'onorevole Sineo converrà meco, che qualora si dovesse venire a formulare una distinzione pratica tra questi prefetti politici e prefetti non politici in un articolo di legge, questo sarebbe impossibile; è una di quelle materie che appunto bisogna regolare colla accusabilità dei ministri; io credo che non ci sia altra garanzia che questa.

Per altro verso poi, siccome l'onorevole Sineo ha parlato con una certa eccitazione, la quale potrebbe far credere che si fossero commessi gravissimi abusi in questo proposito, mi corre obbligo di ripetere ciò che ho già dimostrato poco fa alla Camera, che sono in queste materia innocentissimo.

Ho fatto lo stato per le nomine dei prefetti (e credo di dovere ai miei antecessori questa dichiarazione): io sono in grado di mettere sott'occhi della Camera i nomi dei 26 prefetti che sono in questo momento in aspettativa; fra questi prefetti...

LAZZARO. Ve ne sono ventisei in aspettativa?

PERUZZI, ministro per l'interno..... questi ventisei prefetti che sono attualmente in aspettativa, fra questi sono uno o due nomi d'uomini che hanno fatto parte delle nostre assemblee politiche, e per un certo numero di anni sono stati nella carriera amministrativa, e quindi hanno acquistato la qualità di veri funzionari di carriera. V'ha, per esempio, l'onorevole Marco che è stato vari anni prefetto.

L'avvertenza che faceva l'onorevole Sineo sarebbe grave specialmente nel caso in cui un uomo politico avesse accettato un posto importante come quello di prefetto sotto un Ministero, e poi, cambiato il Ministero, fosse stato messo in aspettativa collo stipendio per aspettare il ritorno del Ministero del suo colore. Di questi casi non ne conosco alcuno fra i prefetti che sono attualmente in aspettativa.

Questo dico pel decoro di tutti gli uomini politici che hanno retto la cosa pubblica.

PRESIDENTE. Si tratta di mettere ai voti la proposta degli onorevoli Mancini e Sella che è in sostanza il ristabilimento dell'ultimo capoverso dell'articolo 5 della legge votata dal Senato ristrettivamente però ai direttori generali ed ai prefetti.

Se gli onorevoli Leopardi e Sanguinetti vogliono la divisione, questa è unicamente possibile tra i direttori generali ed i prefetti.

Se intendono che io divida a questo modo la votazione, sono agli ordini della Camera.

Desiderano questa divisione?

(*Gli onorevoli Sanguinetti e Leopardi fanno segni di adesione*).

Dunque, « quanto ai direttori generali in aspettativa durante la medesima potrà ai loro posti essere provveduto se i bisogni del servizio lo richiedono. »

Quelli che approvano questa parte dell'articolo sono pregati d'alzarsi.

(È approvata).

« Quanto ai prefetti in aspettativa, potrà ai loro posti essere provveduto se i bisogni del servizio lo richiedono. »

Chi approva questa parte dell'articolo è pregato di alzarsi.

(È approvata).

SINEO. Chiedo di parlare per un'aggiunta.

Prego il signor ministro di consegnare alla Presidenza la nota dei 26 prefetti in aspettativa, onde sia inserita negli atti del Parlamento.

SELLA. Domando la parola.

Quest'elenco si trova nella lista generale degli impiegati in disponibilità che si deve pubblicare ogni anno in appoggio del bilancio.

DI SAN DONATO. Mancano le categorie in quella lista.

DE BLASUIS, relatore. Si parla della lista di cui si fa menzione in uno degli articoli che andremo a discutere.

PRESIDENTE. Si passa all'articolo 6.

SANGUINETTI. Ora si deve mettere ai voti la soppressione dell'intero articolo. (*Rumori*)

PRESIDENTE. Leggo ora l'intero articolo 5°, così chi vorrà la soppressione, voterà contro.

« Art. 5. Non si disporrà del posto dell'impiegato in aspettativa durante il tempo in cui rimane collocato in tale stato.

« Se la convenienza del servizio esige che al posto dell'impiegato in aspettativa si provvegga con nomina definitiva, se ne lascerà vacante nella stessa amministrazione altro di eguale grado e stipendio.

« Quanto ai direttori generali ed ai prefetti in aspettativa anche durante la medesima potranno i loro posti essere provveduti, se i bisogni del servizio lo richiedono ».

Lo metto ai voti.

(È approvata).

Si passa all'articolo 6°.

« Art. 6. Agli impiegati collocati in disponibilità e

a quelli posti in aspettativa per motivi di salute sarà concesso un assegno non maggiore della metà dello stipendio, se conterranno dieci o più anni di servizio, e non maggiore di un terzo se conterranno meno di dieci anni.

« Per gli impiegati in tutto od in parte retribuiti ad aggio, l'assegno consisterà nella metà o nel terzo di quella parte degli aggi o proventi, sulla quale vien calcolata per legge la pensione di riposo. »

Il primo iscritto sopra quest'articolo è il deputato D'Ondes-Reggio, ma non lo veggio presente; passeremo quindi ad altri degli oratori iscritti. Sono questi i deputati Cortese e Torrigiani.

Essi hanno proposto rispettivamente un emendamento a quest'articolo.

Quello del deputato Cortese è così concepito:

« Agli impiegati collocati in disponibilità sarà concessa la metà dello stipendio se abbiano servito da dieci o più anni, ed un terzo se da minor tempo.

« Agli impiegati in aspettativa per causa di salute si darà un assegno non maggiore dei suddetti, nè minore della metà dei medesimi.

« Per gli impiegati in tutto od in parte retribuiti ad aggio, l'assegno con le norme stabilite di sopra circa la quantità verrà dato considerandosi come soldo quella parte degli aggi o proventi sulla quale viene calcolata per legge la pensione di riposo. »

Quello dell'onorevole Torrigiani è in questi termini:

« Art. 6. Agli impiegati in disponibilità e a quelli posti in aspettativa per motivi di salute sarà concesso un assegno corrispondente alla metà dello stipendio se conterranno dieci o più anni di servizio, e corrispondente ad un terzo se conterranno meno di dieci anni, » ecc.

L'onorevole Cortese ha la parola per sviluppare la sua proposta.

CORTESE. In quest'articolo, come era stato redatto dalla Commissione e dal Senato, ho avvertito, secondo il mio modo di vedere, taluni difetti.

Dapprima non v'è distinzione tra gl'impiegati in disponibilità e gl'impiegati in aspettativa.

L'impiegato in disponibilità si trova in questa condizione per una ragione di pubblico interesse, imperocchè se vengono a ridursi i tribunali non è certo che per una ragione riguardante il pubblico vantaggio che ciò avviene.

Invece l'aspettativa è tutta per causa privata.

Per la disponibilità il paese trae un giovamento, poichè viene a fare una economia riducendosi i tribunali, riducendosi gli uffici; per le aspettative nessun vantaggio ne ritrae.

È una considerazione speciale per l'impiegato e tutta personale. Quindi mi parve che una distinzione avesse dovuto farsi tra l'impiegato in disponibilità e quello in aspettativa.

Ecco le ragioni del primo comma dell'articolo come è stato da me formulato.

Io ho creduto che agli impiegati in disponibilità si

dovesse dare non meno della metà dello stipendio o non meno del terzo, secondo che avessero servito più o meno di dieci anni; ho pensato che qualche cosa di meno si potesse dare all'impiegato in aspettativa, lasciandosi una certa latitudine al Ministero per valutare le varie cause della malattia che può dar luogo all'aspettativa.

In effetto chi sia caduto ammalato per ragion di servizio meriterebbe una considerazione maggiore di chi sia caduto ammalato per semplice combinazione e per un caso qualunque.

Il secondo difetto, che io ho osservato in questo articolo, sta in ciò che c'è un *maximum*, ma non c'è un *minimum*. Infatti nell'articolo è detto che l'assegno non può essere maggiore della metà o di un terzo, ma non è detto quale possa essere la somma minima di questo assegno.

Il Ministero adunque potrebbe concedere, per esempio, il decimo od il ventesimo dello stipendio, e certo avrebbe eseguita la legge. Per conseguenza la necessità di stabilire un *minimum* è evidente.

Si aggiunga che in quest'articolo formulato dalla Commissione e dal Senato ci sono due pesi e due misure, poichè, mentre per gl'impiegati retribuiti con stipendio fisso non è stabilito un *minimum*, troviamo nella seconda parte che per gl'impiegati, in tutto od in parte retribuiti ad aggio, l'assegno consisterà nella metà o nel terzo di quella parte degli aggi o proventi, sulla quale viene calcolata per legge la pensione di riposo.

Quindi mi pare che bisognerebbe armonizzare queste due parti dell'articolo: ed a tal uopo io ho proposto che agli impiegati collocati in disponibilità sia concessa la metà od un terzo dello stipendio; a quelli posti in aspettativa sia dato un assegno non maggiore dei suddetti, nè minore della metà dei medesimi; ed a quelli in tutto od in parte retribuiti ad aggio l'assegno sia concesso colle stesse norme, considerando come soldo quella parte degli aggi o proventi sulla quale viene calcolata per legge la pensione di riposo.

Sono queste le ragioni che mi hanno indotto a proporre il mio emendamento, ed io spero che la Commissione vorrà accettarlo.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento proposto dal deputato Cortese è appoggiato.

(È appoggiato).

Il deputato Torrigiani ha facoltà di parlare per svolgere il suo emendamento.

DI SAN DONATO. Io ho domandato la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Torrigiani è iscritto prima di lei.

TORRIGIANI. Le ragioni che mi hanno indotto a proporre l'emendamento che è stato stampato e distribuito ai signori deputati sono in parte state svolte dall'onorevole preopinante. Io mi sono preoccupato principalmente di ciò che in quest'articolo era fissato un *maximum*, ma non un *minimum* di stipendio.

Per togliere una latitudine che mi pareva poter

TORNATA DEL 27 GIUGNO

tornare funesta agl'impiegati medesimi io aveva addirittura formulato il mio emendamento in modo che l'assegno dovesse corrispondere alla metà o al terzo, secondo i diversi anni di servizio.

Devo però aggiungere che la Commissione la quale ebbe la cortesia di far parola con me di questo argomento mi ha proposto di fissare il *minimum* al disotto del quale non potesse l'assegno discendere.

Essendomi io acciacciato a questa proposta della Commissione, prego l'onorevole relatore di dire se realmente sono stato abbastanza fortunato da intendere l'idea che in questo caso avrei comune colla Commissione medesima.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento Torrigiani è appoggiato.

(È appoggiato).

Domando ora alla Commissione se e quale dei due emendamenti sarebbe disposta ad accettare.

DE BLASIIIS, relatore. L'emendamento Cortese comprende tre parti. Con una egli vorrebbe far differenza fra gli assegni di disponibilità e quelli di aspettativa, in guisa che i primi fossero assoluti e non dessero luogo a latitudine; per i secondi si avesse una latitudine fra l'intero e la metà, vale a dire che potessero essere tenuti di una metà al di sotto dello stipendio. Finalmente una parte dell'emendamento riflette gl'impiegati retribuiti *ad aggio*, e intorno a questi vuole introdurre la stessa latitudine di un *minimum* e un *maximum*.

La Commissione non può accettare la prima parte della proposta Cortese, secondo la quale si vorrebbero ottenere gli assegni di disponibilità in una proporzione fissa alla metà od al terzo, senza dar luogo a latitudine alcuna, dappoichè nell'accordare al potere esecutivo per la concessione degli assegni una latitudine, la Commissione ha creduto di far cosa utile e giusta, inquantochè fra gl'impiegati che possono trovarsi in disponibilità non è possibile che non vi sieno dei più e dei meno meritevoli sotto parecchi rapporti; è perciò giusto ed utile il mettere il ministro in condizione di potersi mostrare in una certa latitudine più larga verso i migliori.

Riguardo agli assegni di aspettativa la latitudine che l'onorevole Cortese vorrebbe è alquanto maggiore di quello che la Commissione potrebbe accettare.

La Commissione adunque stimando necessaria una latitudine comune alle disponibilità ed alle aspettative, e credendo conveniente il tenerla ristretta in un limite non tanto largo, accetterebbe più volentieri la proposta dell'onorevole Torrigiani. La Commissione infatti ha avvertito la giustizia dell'osservazione che fu fatta in una delle precedenti tornate dall'onorevole D'On-des-Reggio, il quale lamentava fosse bensì fissato un *maximum* agli assegni, ma senza fissare al tempo stesso un *minimum*; e fin d'allora si era disposta a fissarlo essa medesima questo *minimum* quando fosse venuto in discussione l'articolo corrispondente. Accetta perciò molto volentieri il *minimum* proposto dall'onorevole

Torigiani, inquantochè lo trova abbastanza consono alla giustizia.

Per la terza parte dell'emendamento Cortese, la Commissione non esita ad accettarla, inquantochè essa non fa che meglio spiegare l'intenzione della Commissione stessa; essa nell'ultimo alinea dell'articolo usò bensì le semplici espressioni di *metà* e di *terzo*, che sembrano assolute, ma nol sono, quando si abbia riguardo al significato che a quelle stesse parole limitative accordano gli alinea precedenti del medesimo articolo.

Mi riassumo adunque: la Commissione accetta l'emendamento Torrigiani relativo alle due prime parti dell'articolo, ed estende l'applicazione del medesimo emendamento anche all'ultimo alinea al modo che viene espresso nell'ultima parte dell'emendamento Cortese.

CORTESE. Domando la parola per una dichiarazione.

Io potrei per la prima parte accettare anche l'emendamento Torrigiani, che allora si fonderebbe col mio.

PRESIDENTE. Il deputato Di San Donato ha la parola.

DI SAN DONATO. Io accetto com'è la prima parte dell'articolo 6°. Quanto poi a quegli impiegati che sono in tutto od in parte retribuiti ad aggio, io non so spiegarli come la severità così tenace della Commissione per gl'impiegati aventi stipendio fisso siasi tutta in un tratto e subitaneamente cambiata a favore dei primi. E tanto più ciò mi fa meraviglia quando penso che l'onorevole De Blasii dovrebbe ricordarsi che...

DE BLASIIIS, relatore. Ho accettato.

PRESIDENTE. La Commissione ha dichiarato di accettare quest'emendamento nella seguente conformità, se al primo periodo dell'emendamento Cortese fosse surrogato l'emendamento Torrigiani. L'articolo adunque comincierebbe così:

« Agl'impiegati in disponibilità e a quelli posti in aspettativa sarà concesso un assegno corrispondente alla metà dello stipendio se conteranno dieci o più anni di servizio, e corrispondente ad un terzo se conteranno meno di dieci anni, » ecc.; che quindi vi tenesse dietro l'ultima parte dell'emendamento Cortese, cioè:

« Per gl'impiegati in tutto od in parte retribuiti ad aggio, l'assegno con le norme stabilite di sopra circa la quantità verrà dato considerandosi come soldo quella parte degli aggi o proventi sulla quale viene calcolata per legge la pensione di riposo. »

Infine gli onorevoli Cortese e Torrigiani andrebbero perfettamente d'accordo con essa.

DI SAN DONATO. Ma sta sempre la mia opposizione.

SELLA. Osservo che nell'emendamento dell'onorevole Torrigiani, dopo le parole: *posti in aspettativa*, dovrebbero aggiungersi le seguenti: *per motivi di salute*, imperocchè vi può anche essere un'aspettativa per motivi di famiglia, per la quale non c'è assegno alcuno.

Poi bisognerebbe correggere la locuzione, ove si dice: *sarà concesso un assegno corrispondente alla metà*, e dire: *sarà concesso un assegno non maggiore della metà e non minore del terzo dello stipendio*. Questa è una semplice correzione di forma.

SANGUINETTI. Domando la parola per proporre un nuovo emendamento. (*Rumori*)

DI SAN DONATO. In quanto al secondo comma dell'articolo 6°, io debbo mettere in avvertenza la Camera di un fatto, ed è che nelle provincie meridionali vi sono moltissimi percettori mandamentali pagati ad aggio; così pure i conservatori delle ipoteche; ai ricevitori generali e distrettuali poi oltre al loro soldo è accordato anche un provento sull'aggio. Ora, se a tutti ed indistintamente si accorda la facoltà di ottenere il terzo o la metà della parte dell'aggio, voi in questo modo verrete a creare dei nuovi diritti in quelle provincie, là dove nel caso non esistevano prima. La Camera comprenderà che io non posso essere sospetto in tale opposizione: e vi dirò come. Chi era nominato percettore in quelle provincie, presentava la sua cauzione, ed andava a prendere possesso della sua percettoria; se non rimaneva al posto era immediatamente rimpiazzato.

Ora, se voi ammettete quest'articolo, tale quale è concepito, moltissimi di quei percettori per motivi di salute o di altro, e via dicendo, vi domanderanno facilmente l'aspettativa, e voi non potrete ad essi loro negare il terzo o la metà de' proventi, siccome dalla legge è stabilito.

Lo stesso dicasi dei ricevitori generali e distrettuali, i quali sono stati sempre riguardati dallo stipendio che loro è assegnato, ed in conseguenza tutte le volte che furono messi in aspettativa e al ritiro si partì sempre dal soldo che percepivano e non dagli aggi, dei quali non si teneva conto alcuno.

Ora, anche per costoro voi sanzionerete il principio di poter ottenere l'aspettativa non solo sullo stipendio, ma anche sui proventi. Io non vedo quale vantaggio ne ridonderebbe alle finanze, a quelle finanze che urgentemente reclamano una legge così terribile quale si è quella che noi siamo chiamati a votare. È superfluo il ripetervi come io la trovi inopportuna ed ingiusta.

LAZZARO. Io mi unisco perfettamente alle ragioni dell'onorevole Di San Donato.

Io domando innanzi tutto: come è possibile collocare i percettori in aspettativa? Mi pare che un percettore, un ricevitore occupa il suo posto, ed allora non sarà in aspettativa, o costui non lo occupa e ci sarà un supplente il quale avrà la fiducia del medesimo percettore; e neanche vi è il caso di aspettativa.

Altro caso non mi pare ci possa essere, poichè se l'impiegato assolutamente cessasse da ogni responsabilità di fronte al Governo, ed un altro desse la cauzione, allora quel primo non potrebbe mai dirsi nè in disponibilità, nè in aspettativa.

Insomma io non comprendo la posizione di aspettativa o di disponibilità in persona di questi impiegati.

Ma ammesso il caso che potesse uno domandare l'aspettativa, cioè andasse provvisoriamente a casa, ritirasse la cauzione, e avesse un aggio senza rischiare nulla, è evidente che ciò avrebbe un inconveniente grave.

Ma mi si dice che la cauzione non si ritira: ed io dico che quest'impiegato, una volta che non ritira la sua cauzione, non può essere considerato mai come in aspettativa, ma rimane sempre titolare. Ma in questo caso domando se continuerebbe per sempre a percepire il suo aggio, o parte di esso.

Per queste ed altre ragioni che ha esposte l'onorevole Di San Donato, io appoggio la sua proposta.

SELLA. Pregherei il signor presidente di condurre a termine prima di tutto cotesta questione, abbastanza grave, sollevata dall'onorevole Di San Donato.

PRESIDENTE. Appunto perciò darò prima la parola al deputato Sanguinetti, e poscia a lei.

SANGUINETTI. Io mi restringo a parlare sull'emendamento dell'onorevole Di San Donato, e chiarirò alcuni fatti, i quali potranno convincerlo che, per quanto siano lodevoli le sue intenzioni, tuttavia non abbiamo per parte di questi impiegati a temere danno per le finanze.

Egli ha parlato dei percettori, ed ha detto: se ponete in aspettativa i percettori e date loro una parte dell'aggio, ne verrà un aggravio alla finanza.

Ciò sta, ma faccio osservare all'onorevole Di San Donato che l'articolo parla solo degli aggi sui quali si calcola la pensione di riposo.

Ora, nelle provincie meridionali i percettori non hanno diritto...

DI SAN DONATO. Domando la parola.

SANGUINETTI... a pensione di riposo, e quando fossero messi in aspettativa non potrebbero avere assegno di sorta.

Dirò di più; nel nuovo progetto di legge intorno alla riscossione delle imposte che rimane a discutersi, fu stabilito che per tutto lo Stato questi percettori non debbano essere ritenuti quali impiegati, e non abbiano perciò diritto a pensione; per conseguenza questo danno non sarebbe a temersi.

Credo poi che anche i ricevitori generali non abbiano ritenenza sugli aggi, e che perciò, non calcolandosi pei medesimi la pensione, sieno in rapporto a quest'articolo nella condizione dei percettori.

DI SAN DONATO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Non la darei salvo che sia stata male intesa una parte del suo discorso: si uniformi perciò a questa disposizione del regolamento.

DI SAN DONATO. L'onorevole Sanguinetti, o mi ha frainteso, o non ha letto in tutte le parti l'articolo 6° in discussione.

Ora, come io aveva avuto l'onore di esporre alla Camera, noi abbiamo degli impiegati che in tutto o in parte sono retribuiti con aggio: per esempio, i ricevitori generali delle provincie hanno un soldo, ed oltre al soldo hanno i proventi d'aggio; i ricevitori distrettuali

TORNATA DEL 27 GIUGNO

hanno un soldo, ed oltre al soldo hanno ugualmente i proventi d'aggio; solo i percettori non vivono che d'aggio, così pure i conservatori d'ipoteche.

In fatto di pensione nessuno di questi impiegati ha diritto alla pensione di ritiro, se ne toglie i ricevitori generali e i ricevitori distrettuali, pei quali la pensione che loro si accorda si calcola dal soldo e non dallo ammontare dei proventi; dimodochè un ricevitore generale che ordinariamente avrà tra proventi e soldo un 20,000 lire all'anno, quando va a liquidare la sua pensione di ritiro non la può liquidare altrimenti che sul semplice stipendio, che non oltrepassa, a quanto mi pare, le 2000 lire.

Ho creduto mio dovere di mettere novellamente in avvertenza la Camera su queste circostanze.

PRESIDENTE. Il deputato Sella ha facoltà di parlare.

SELLA. Osserverò prima di tutto che dal fatto che accenna l'onorevole Di San Donato non risulta niente affatto che si debba respingere quest'alinea. Infatti, l'alinea che cosa dice:

« Per gl'impiegati in tutto od in parte retribuiti ad aggio, l'assegno, con le norme stabilite sopra circa la quantità, verrà dato considerandosi come soldo quella parte degli aggi o proventi sulla quale viene calcolata per legge la pensione di riposo. »

Or bene, nel caso dei ricevitori generali dei quali egli ha parlato qual'è la parte che viene considerata per legge, onde poter contare sulla pensione di riposo? Sono quei pochi 26 ducati mensili i quali non hanno niente a che fare coi notevolissimi prodotti che hanno i ricevitori generali nelle provincie meridionali per l'aggio che hanno sulle somme che incassano o che pagano; per conseguenza non ne verrebbe per nulla, a termini dell'articolo come è redatto, che un ricevitore generale nel caso in cui egli dichiarasse per motivi di salute, o per qualsiasi altra ragione di non poter più attendere al servizio, e che egli fosse posto in aspettativa, non ne verrebbe per nulla, dico, che egli ricevesse dallo Stato un'aspettativa corrispondente al prodotto somministrato da questi aggi; egli non riceverebbe che un tenue assegno di aspettativa. Considerandosi solo per soldo quella parte d'aggio o provento sul quale si fondano per legge le pensioni di riposo, il resto non conta nulla nel calcolo; questo è chiarissimo.

Osserverò del resto che per quanto concerne questi ricevitori generali o distrettuali, la questione è, direi così, particolare. Ad esempio i direttori generali e distrettuali possono benissimo farsi sostituire da altri nelle loro funzioni; il loro ufficio essendo in certo modo un impiego bancario, può benissimo un ricevitore distrettuale, trovandosi malfermo in salute, far andare l'ufficio per mezzo di persona di sua confidenza.

Laonde io non credo che nasca dalle obiezioni sollevate dall'onorevole San Donato alcun argomento per respingere quest'alinea, che riguarda cotesti impiegati i quali possono avere o non avere uno stipendio per-

sonale, e che sono oltre a ciò pagati con un aggio. La questione è rimandata alla legge delle pensioni, nella quale sarà fissato in che modo debbano regolarsi le pensioni di questi impiegati, ed in base a queste somme si valuterà la pensione, ed anche lo stipendio di aspettativa.

NISCO. Io ho chiesto la parola poichè l'onorevole Lazzaro domandava di sapere che cosa avesse determinato la Commissione nominata per l'esame della legge sulla percezione delle imposte, intorno agli aggi da darsi ai riscuntitori delle imposte...

LAZZARO. No! no! Non ho detto questo.

Molte voci. No! no!

NISCO. Permettano, allora dirò che nella Commissione si è ritenuto unanimamente che i ricevitori debbano essere retribuiti ad aggio...

SINEO. Domando la parola.

NISCO. Se questa legge fosse stata discussa e votata non potrebbe qui venir in campo l'osservazione giustissima dell'onorevole San Donato: ma siccome questa legge, comechè la relazione fosse stata da me presentata, fosse stampata e distribuita, non è venuta in discussione, così certamente può essere valevole il dubbio che ha messo innanzi l'onorevole San Donato.

Io credo che sia giustizia il sopprimere quest'ultimo alinea dell'articolo 6, perchè una delle considerazioni che venne messa innanzi nel seno di quella Commissione fu quella appunto di retribuire ad aggio e non a soldo, per non aggravare il bilancio dello Stato di aspettative, di disponibilità e di altri assegni. Io penso che coloro i quali sono retribuiti ad aggio, cioè sono retribuiti in proporzione dell'opera che prestano, non debbano avere alcuna retribuzione quando non prestano la loro opera. Signori, ricordatevi che con ammettere quest'alinea voi metterete un gran peso sullo Stato.

Io quindi formalmente domando che sia soppresso l'ultimo alinea dell'articolo 6.

LANZA. Si è osservato che l'alinea ultimo dell'articolo 6 potrebbe condurre a due conseguenze: una cioè di retribuire troppo lautamente gl'impiegati di queste categorie posti in aspettativa, giacchè vi sono degli assegni provenienti da aggi che salgono a somme cospicue; in secondo luogo, di aggravare lo Stato di maggiore spesa, quando fosse il caso di provvedere al posto lasciato vacante da un collocamento in aspettativa.

Or bene, a me pare che non sussistano questi due inconvenienti: non sussiste il primo, giacchè l'aspettativa a darsi all'impiegato non è ragguagliata sulla totalità degli assegni provenienti dagli aggi e proventi, ma unicamente su quella parte di essi la quale deve servire di base per la liquidazione della pensione.

Dunque per gl'impiegati di questa categoria che appartengono alle provincie dove esiste questa disposizione di legge, ben si vede che non è il caso di temere

che ricevano per l'aspettativa un assegno troppo pingue, nè che quello che surroga il titolare debba cadere a carico dello Stato per quindi richiedere maggiori spese dal pubblico erario.

Ma come si osservava dagli onorevoli preopinanti, questa legge che stabilisce alcune norme per la liquidazione delle pensioni agli impiegati pagati *ad aggio*, non esiste in tutta l'Italia, e probabilmente non credo che esista che nelle provincie meridionali.

Qui sta la difficoltà. Io credo che questo non si possa risolvere altrimenti che con una legge uniforme sulle pensioni, la quale probabilmente terrà dietro a questa legge, cioè non vi sarà tra mezzo all'approvazione di questa legge e l'approvazione di quella sulle pensioni grande intervallo, tuttavia bisogna provvedere anche per i casi che si presenteranno anche in questo intermezzo e credo che il Ministero procederà per analogia, applicando la stessa massima agli impiegati, i quali siano collocati in aspettativa ed appartengano alle provincie dove non è in vigore una legge che regoli la pensione sopra i prodotti del loro aggio. Sarà il caso allora che il Ministero per decreto stabilisca un ragguaglio tra gl'impiegati di queste provincie cogli impiegati delle provincie nelle quali è in vigore questa norma, e così si potrà provvedere interinalmente ai casi speciali.

Non esiste neppure il secondo inconveniente della maggiore spesa. Non si può cioè temere che lo Stato debba sopperire oltre il prodotto dell'*aggio* nel caso che uno di questi impiegati sia collocato in aspettativa. Questo inconveniente non può prodursi, giacchè colui che surrognerà l'impiegato collocato in aspettativa dovrebbe ricevere per corrispettivo solo la parte d'aggio che rimarrà disponibile dopo aver pagato l'assegno di aspettativa al titolare.

Non mi sembra adunque che possa mai prodursi il caso in cui lo Stato debba pagare una somma maggiore di quella che è assegnata a un dato posto. Credo quindi che si possa accettare senza inconvenienti l'alinea come è stabilito nel progetto del Ministero accettato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Il deputato Sineo ha facoltà di parlare.

SINEO. L'onorevole Lazzaro non potendo più avere la parola e non potendo più accettare gli argomenti addotti dall'onorevole Sella, farò io le sue veci.

L'onorevole Sella fa osservare che un ricevitore può farsi surrogare, e che per ciò non v'ha motivo di metterlo in disponibilità.

A questo modo l'onorevole Sella prova esser giusta la tesi dell'onorevole Lazzaro, il quale sosteneva che questi impiegati non possono essere messi in aspettativa.

Appoggio per questo la proposta dell'onorevole Lazzaro.

SELLA. Sono costretto a dare uno schiarimento a nome della Commissione.

Veggio con piacere che l'onorevole Sineo, il quale dice di rappresentare coloro che hanno fatto questa proposta, riconosca che in quanto ai ricevitori generali ed ai ri-

cevitivi distrettuali l'articolo sarebbe superfluo, e che i medesimi non possono esser messi in aspettativa nemmeno per motivi di famiglia.

Bisogna però notare che questo articolo riguarda diverse altre categorie di funzionari, nei quali esso è indispensabile.

Vi sono, per esempio, i conservatori delle ipoteche, i ricevitori del registro e bollo, ed altri tali funzionari, che sono veramente impiegati di carriera, e non una specie di banchieri, come i ricevitori dei quali testè si è parlato.

Questi funzionari cominciano dall'essere impiegati, ed entrano poi in un ufficio in cui sono retribuiti parte con stipendio, parte con aggio.

L'onorevole Sineo, che conosce certo queste cose al pari e meglio ancora di me, deve sapere come questi impiegati in caso di malattia non possono delegare altri ad attendere al loro ufficio. La legge adunque non li deve escludere. Essendo questi veri impiegati di carriera contemplati nella legge delle pensioni, devono pure essere contemplati nella legge per le aspettative, e la Commissione crede che si provveda benissimo coll'articolo che è stato proposto ed emendato dall'onorevole Cortese.

PRESIDENTE. Il deputato Cannavina ha la parola.

CANNAVINA. Mi permetto di fare talune osservazioni che sottometto alle considerazioni della Commissione senza proporre un emendamento.

All'articolo 6 io leggo:

« Agli impiegati collocati in disponibilità e a quelli posti in aspettativa per motivi di salute sarà concesso un assegno non maggiore della metà dello stipendio se conteranno dieci o più anni, » ecc.

Negli emendamenti si dà ancora una limitazione, ma fissata alla metà, e senza latitudine.

Ma io osservo che tra gl'impiegati i quali contano oltre dieci anni di servizio, ve ne sono di quelli i quali hanno diritto a più della metà del soldo, e fors'anche di quelli che hanno diritto all'intero stipendio.

Quando costoro domandassero il riposo avrebbero dunque un soldo maggiore, mentre, quando per ragioni governative o per motivi di salute fossero messi in disponibilità o in aspettativa riceverebbero un soldo minore di quello ch'essi avrebbero diritto a ricevere se fossero collocati a riposo.

Mi pare che ciò sia contrario alla giustizia ed ai diritti acquisiti di questi impiegati, e pare che potrebbe venirne anche un danno alle finanze, poichè questi impiegati, messi in aspettativa oppure in disponibilità, chiederebbero piuttosto di essere messi a riposo per avere lo stipendio corrispondente agli anni di servizio e corrispondente ad una somma maggiore della metà e forse eguale all'intero. Quindi allora che ne avverrebbe? Che l'erario pubblico dovrebbe pagare il soldo a quelli i quali preferiscono di essere messi a riposo, ed un altro soldo a quelli che occuperebbero i loro posti di riserva o vuoti, e quindi, anzichè un risparmio, si avrebbe un danno.

TORNATA DEL 27 GIUGNO

Pare che si dovesse avere una considerazione per coloro i quali hanno tanti anni di servizio; di modo che il loro stipendio, quando passassero a riposo, sarebbe maggiore dello stipendio che loro è assegnato in disponibilità o aspettativa.

Queste sono le ragioni che spero la Commissione vorrà considerare per disporre quello che crede di giusto.

DE BLASIS, relatore. L'onorevole Cannavina, per quanto ho potuto sentire (perchè, se non si ha la bontà di star un po' quieti, io non potrei sentire le osservazioni che si fanno, nè potrei rispondere convenevolmente alle stesse), per quanto adunque ho potuto sentire, mi pare che l'onorevole Cannavina si preoccupi del caso di un impiegato, il quale, potendo aver diritto a riposo, sia nonostante nella condizione di chiedere l'aspettativa per motivi di salute; ed egli dice: se costui, avendo diritto al riposo, potesse avere un assegno maggiore, ed invece, chiedendo l'aspettativa per salute, l'avesse minore, questa scarsezza dello assegno di aspettativa potrebbe essere un incentivo, perchè egli chiedesse il riposo, anzichè l'aspettativa; e questo si rivolgerebbe a danno della finanza che sarebbe così costretta a pensionare il vecchio impiegato ed a pagarne un nuovo. Ho bene interpretata l'osservazione?

Ora io rispondo che veramente sarebbe un pretendere troppo che la legge vada a tener conto di tutte le possibili eventualità. Del resto in ogni caso quegli il quale avrebbe la scelta tra il riposo e l'aspettativa, comunque l'assegno dell'aspettativa fosse minore, forse si asterebbe dal preferire di chiedere il riposo, poichè con l'aspettativa egli conserva il diritto quando che sia di rientrare in attività; mentre coll'accettare il riposo esce definitivamente dalla carriera... (*Conversazioni*)

Mi è impossibile in mezzo a tanto frastuono di capire, di parlare e di rispondere...

PRESIDENTE. Siamo dunque in presenza di due proposte. La prima è questa: vi hanno due emendamenti Cortese e Torrigiani fusi insieme da una sola proposta, accettata con poche varianti di locuzione dalla Commissione; vi ha la proposta degli onorevoli Nisco, Di San Donato, Lazzare ed altri, mi pare, perchè sia sospesa l'ultima parte dell'articolo 6 proposta dall'onorevole Cortese, ed accettata, come dissi, dall'onorevole Torrigiani, e dalla Commissione, ed anche dal ministro.

Ora io crederei di procedere alla votazione in questo modo: dividerò la prima parte dell'articolo dalla seconda, e porrò ai voti prima l'una e poi l'altra. In questo modo quelli che vorrebbero soppressa la seconda parte voteranno contro.

Pongo ai voti la prima parte. Essa è così concepita:

« Art. 6. Agli impiegati collocati in disponibilità ed a quelli posti in aspettativa per motivi di salute sarà concesso un assegno non maggiore della metà nè minore del terzo dello stipendio, se conteranno dieci o più anni di servizio, e non maggiore del terzo, nè minore del quarto, se conteranno meno di dieci anni. »

(È approvata).

Do lettura della seconda parte, che è quella di cui gli onorevoli Nisco, Di San Donato ed altri chieggono la soppressione:

« Per gli impiegati in tutto od in parte retribuiti ad aggio l'assegno, colle norme stabilite di sopra circa la quantità, verrà dato considerandosi come soldo quella parte degli aggi o proventi sulla quale viene calcolata per legge la pensione di riposo. »

LANZA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LANZA. Io vorrei chiedere una spiegazione, perchè mi pare che la formola proposta dall'onorevole Cortese si discosti alquanto da quella del progetto ministeriale e della Commissione, e mi pare che abbia un significato alquanto dubbio riguardo al modo di pagare l'impiegato, che surrogerebbe provvisoriamente il titolare collocato in aspettativa.

Nella formola indicata nel progetto del Ministero e della Commissione, appare chiaramente che questa parte di assegnamento a darsi al titolare in aspettativa dovrà esser tolta dalla somma degli aggi che riscuotonsi; invece nella formola del deputato Cortese pare che quest'assegnamento si dovrà prendere all'infuori dell'aggio; cosicchè possa darsi il caso che quello che surrogerebbe il titolare riceva per proprio compenso l'integrità degli aggi...

CORTESE. Chiedo di parlare.

LANZA... e poi il titolare in aspettativa abbia sulle casse dello Stato l'assegnamento di aspettativa.

Ora questo produrrebbe veramente l'inconveniente accennato da parecchi oratori di gravar lo Stato di una spesa maggiore, ciò che non mi pare nè giusto, nè utile.

Per evitare ogni equivoco, sarebbe, secondo me, meglio accettare la formola della Commissione mettendola in correlazione colla prima parte dell'articolo già votato. Si potrebbe, per esempio, dire che per gli impiegati pagati ad aggio l'assegno starà nelle stesse proporzioni, ma sarà prelevato su quella parte degli aggi e proventi che viene calcolata per la pensione di riposo.

Così, mentre si metterebbe l'alinea in corrispondenza colla prima parte dell'articolo, si eviterebbe l'equivoco e il pericolo di aggravare lo Stato di una maggiore spesa per l'assegno d'aspettativa.

PRESIDENTE. Qual è l'avviso della Commissione sulla nuova proposta?

NISCO. Fo osservare all'onorevole presidente che è stato...

PRESIDENTE. Ella non ha la parola.

È stata fatta una nuova proposta: credo opportuno per la maggior speditezza della discussione ed anche a senso dell'articolo 47 del regolamento, d'interrogare la Commissione se l'accetta o no.

SELLA. La maggioranza della Commissione intorno all'argomento indicato dall'onorevole Lanza non vede differenza di sorta tra l'emendamento Cortese e la for-

mola del Senato, accettata dalla Commissione; solamente avendo in quello ravvisato il vantaggio di specificare chiaramente che in tutti i casi non si sarebbe dato agl'impiegati retribuiti ad aggio la metà precisamente od il terzo di quel certo soldo sul quale deve computarsi loro la pensione, ma che la metà e il terzo devono soltanto considerarsi come un *maximum* ed un *minimum*, la Commissione ha creduto di dover pregare la Camera di accettare di preferenza la formola dell'onorevole Cortese.

La maggioranza poi della Commissione non crede neppure che esista il pericolo indicato dall'onorevole Lanza, perchè allorquando un impiegato di questo genere, supponiamo un ricevitore generale, viene a chiedere di essere posto in aspettativa per motivi di famiglia, o lascerà vacante la ricevitoria, o no. Se non la lascia vacante, cioè se non lascia che il Governo ne disponga altrimenti, continua a farla andare avanti per conto proprio; se poi egli lascia vacante la sua ricevitoria, sanno gli onorevoli deputati delle provincie meridionali, che si provvede per mezzo di funzionari incaricati dal Governo, e che in questo caso non si paga nessuna specie di aggio...

CORTESE. Domando la parola.

SELLA. .. non si fa altro che dare un'indennità a quell'impiegato che è stato incaricato di simili funzioni. E poi il ricevitore il quale venisse ad essere posto in aspettativa non ha altro assegno che quella frazione di soldo, sulla quale si computerebbe la pensione determinata dalla legge attuale.

CORTESE. Diverse delle cose che io volevo dire furono già esposte dall'onorevole Sella, quindi sarò più breve. Io aveva proposto quell'emendamento per mettere in armonia l'ultima parte dell'articolo con quella che la precede, poichè, mentre nella prima non c'era un minimo, per contrario in questa seconda si stabiliva non potersi dare meno della metà o del terzo.

L'onorevole Lanza dice che l'articolo della Commissione, come sta, presenta l'idea che una porzione dell'aggio venga data a colui che è messo in disponibilità e il resto a chi lo supplisce.

A me pare che questa legge deve provvedere agli impiegati in disponibilità ed in aspettativa, e non a quelli che debbono supplirli; quindi penso che in quest'articolo non si possa ravvisare codesto concetto. Io non ho voluto dir altro che, siccome in talune provincie del regno ci sono degl'impiegati retribuiti ad aggio, il quale aggio si considera in parte come soldo, e dà luogo alla liquidazione della pensione di riposo, per queste provincie naturalmente, ove uno di questi impiegati debba essere collocato in disponibilità od in aspettativa, gli si dovrà dare una porzione di questo suo soldo. Ora, quale sarà questa porzione? La stessa che gli verrebbe se questo fosse un vero e proprio soldo fisso. In guisa che col mio emendamento non si viene che a dir questo: che sarà dato all'impiegato in disponibilità od in aspettativa un assegno della metà o del terzo di quella parte di aggio che è considerata come soldo quando si

viene a fare la liquidazione della pensione. Noi non dobbiamo entrare per nulla a vedere che cosa si vorrà dare a colui che supplisce. A ciò non si provvede in questa legge, poichè, giova ripeterlo, qui non si parla di costoro, ma degl'impiegati in disponibilità ed in aspettativa.

PRESIDENTE. Insiste l'onorevole Lanza nella sua proposta?

LANZA. Insisto, perchè io non trovo che nell'emendamento accettato dal signor Sella vi sia tutta quella chiarezza che si desidera, poichè non indica su quali fondi debba essere pagato l'assegno d'aspettativa. A me pare invece che colla proposta della Commissione sia cosa incontestabile che l'assegnamento di aspettativa in questi casi deve essere tolto sulla somma degli aggi riscossi da chi surroga interinalmente il titolare.

Una voce. Non si daranno gli aggi.

LANZA. Confrontate le due formole, e poi vedrete se questa non è la impressione che voi subirete. L'articolo della Commissione dice: « Per gl'impiegati in tutto od in parte retribuiti ad aggio, l'assegno consisterà nella metà o nel terzo di quella parte degli aggi o proventi sulla quale vien calcolata per legge la pensione di riposo. »

Dunque, secondo questa formola, l'assegno d'aspettativa deve essere tolto dalla somma degli aggi; invece nell'emendamento presentato dall'onorevole Cortese si dice: « Per gl'impiegati in tutto od in parte retribuiti ad aggio, l'assegno, con le norme stabilite di sopra circa la quantità, verrà dato considerandosi come soldo quella parte degli aggi o proventi sulla quale viene calcolata per legge la pensione di riposo. » Essa non ispiega quindi su che fondo sia tolto l'assegno d'aspettativa. Tuttavia, se si crede meglio attenersi a questo emendamento, se ne chiarisca almeno il concetto in guisa che si sappia quello che si vuol dire.

Io chieggo perciò alla Commissione di dire chiaramente se intende che gli assegnamenti di aspettativa per gl'impiegati provveduti ad aggio debbano essere pagati sui fondi degli aggi del titolare, oppure se intenda che vengano pagati all'infuori degli aggi stessi.

Non istà poi il dilemma posto innanzi dall'onorevole Sella. Egli diceva: qualora un titolare non possa proseguire nel suo ufficio, accadrà uno dei due casi: o questo titolare rinuncierà al suo posto, al suo impiego, e allora non è più il caso di pensare al modo di provvedere provvisoriamente alla sua assenza; il posto è libero ed il Governo vi provvederà stabilmente; od invece il titolare non ottiene che l'aspettativa, ed in questo caso tocca a lui il mettersi d'accordo con quell'impiegato che lo surrogherà.

A me pare che questo dilemma manchi di base, perchè nel primo caso non si tratta più di aspettativa, bensì di un impiegato che rinuncia all'impiego, il quale, se avrà diritto alla pensione, sarà collocato a riposo.

Non è neppure esatto il secondo caso, perchè l'impiegato il quale si ritira temporariamente da un impiego non

TORNATA DEL 27 GIUGNO

ha il diritto di farsi surrogare come egli stima, nè fissare il corrispettivo che vuole al suo supplente temporaneo che il Ministero stesso elegge, perchè vi è un interesse più diretto ancora nel Ministero che non nel titolare di cercare che questo posto sia degnamente occupato.

Dunque anche qui è necessario che il Ministero intervenga per avere una persona di sua fiducia, un impiegato capace ed onesto, ed è necessario che il Governo assicurarsi e determini l'assegnamento che deve competergli per il suo ufficio.

SANGUINETTI. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Io pregherei la Commissione a voler spiegare bene se quest'assegno, secondo lei, cada sugli aggi o sul soldo; dopo ciò la discussione potrà procedere più sciolta.

SANGUINETTI. Signor presidente, io aveva chiesta la parola per una mozione d'ordine che deve sempre avere la precedenza.

PRESIDENTE. Lasci che la Commissione si spieghi, poichè noi tutti desideriamo che la discussione continui; ella avrà poi la parola.

SELLA. Quando si tratta di temporanea assenza del titolare di un ufficio ad aggio, supponiamo di un ricevitore di registro e bollo, il quale, per esempio, ottiene un congedo, allora provvedono i decreti, i regolamenti speciali alla materia. Quindi non è il caso che ce ne occupiamo nel progetto di legge che ora si discute. Ma invece il progetto di legge attuale riguarda le disponibilità.

Vi sarà il ricevitore di registro e bollo dell'ufficio, poniamo di Torino, il quale non istà bene di salute e chiede al Ministero di essere messo in aspettativa; egli lascia temporariamente il suo posto, e l'ufficio di registro e bollo di Torino, a partire da quel momento in cui quest'impiegato è collocato in aspettativa, diventa vacante, ed il Ministero non potrà, per il fatto di certe disposizioni ora votate dalla Camera, fare una nomina nuova, ma potrà benissimo prendere il ricevitore di registro e bollo, poniamo di Vercelli, ed incaricarlo di reggere l'ufficio di Torino.

Vi potrà poi essere un ufficio di registro e bollo che sarà, per esempio, quello di Vercelli, per il quale non vi sarà un titolare, ed anche a questo caso provvedono i decreti ed i regolamenti speciali sulla materia. Potrà in questo caso il Ministero incaricare un altro funzionario (ed a ciò provvede pure il regolamento della legge di registro e bollo), potrà, dico, incaricare un funzionario di esercitare questa ricevitoria e secondo i casi questo funzionario o non avrà che uno stipendio fisso, od una certa indennità, la quale sarà una certa parte aliquota degli aggi che gli spetterebbero quando esso fosse titolare. Di modo che non è il caso di dire, come mi pare desiderasse l'onorevole Lanza, che questo stipendio di aspettativa del ricevitore di registro e bollo debba essere preso sul fondo degli aggi spettanti all'ufficio del quale egli era incaricato; imperocchè

quando il Ministero, per esempio, incarichi un altro funzionario, non ricevitore di registro e bollo, di adempiere a quest'ufficio, gli aggi saranno incamerati dal Governo stesso; imperocchè in che cosa consistono questi aggi? Consistono in una parte aliquota delle somme incassate che viene corrisposta al ricevitore di registro e bollo.

Io credo per conseguenza che in questo caso debba sul bilancio generale dello Stato, sulla categoria delle aspettative, corrispondersi al ricevitore di registro e bollo quel tanto di aspettativa che gli spetta, a termini della legge attuale. Gli aggi saranno incassati dal Governo e ne sarà corrisposta quella somma che i regolamenti speciali determinano a chi, senza essere per avventura rivestito della qualità di ricevitore del registro e bollo, fosse incaricato di quest'ufficio.

Ciò posto, io credo che la Commissione non avrà difficoltà di accettare l'alinea quale è proposto dall'onorevole Cortese, nel quale io credo non sarebbe conveniente introdurre un'innovazione per cui si venisse a dire che questi stipendi di aspettativa degli ufficiali pagati ad aggi dovessero pagarsi sopra un fondo speciale formato da cotesti aggi stessi.

SANGUINETTI. La mia mozione d'ordine consiste in questo. Mi pare che l'emendamento messo avanti dall'onorevole Lanza abbia tal peso da meritare di esser con calma discusso e meditato dalla Commissione, onde vedere se non sia il caso di riformare quest'ultima parte dell'articolo. E tanto più mi convinco di questo, ch'è vedo che l'onorevole Sella non ha inteso quello che ha detto l'onorevole Lanza (*Oh! oh!*), perchè l'onorevole Lanza intendeva di dire che, quando si dà l'aspettativa per un dato ufficio, mettiamo di registro e bollo, la somma che viene ad essere a carico delle finanze, compreso lo stipendio del gerente e quello del titolare in disponibilità, non abbia ad eccedere la somma che spetterebbe al titolare in attività.

PRESIDENTE. La prego di fare senz'altro la sua mozione d'ordine.

SANGUINETTI. La mia mozione d'ordine è questa: propongo che si passi alla discussione dell'articolo 7 e l'articolo 6 sia rimandato alla Commissione per vedere se non sia caso di riformarlo, e se non vi si possa introdurre l'emendamento dell'onorevole Lanza. Questo è, mi pare, il miglior modo di far procedere la discussione.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Castagnola.

CASTAGNOLA. Non credo che sia il caso di accogliere la proposta *sospensiva* o *d'ordine* che si voglia dire, fatta dall'onorevole Sanguinetti.

Parmi che l'onorevole Sella abbia inteso assai bene le cose e abbia dato tali risposte che si possan dire perentorie.

L'onorevole Lanza dice: qui si tratta di mettere in aspettativa o in disponibilità un contabile che è pagato ad aggio; voi dunque dovete dargli una parte di quel-

l'aggio che gli si competerebbe per la pensione; e dove lo prendete?

Osservava assai bene a questo riguardo l'onorevole Sella che, se si mette in aspettativa quest'uomo, si deve altresì lasciar vacante il suo posto, per cui in questo caso lungi dal derivarne un aggravio per le finanze, ne sorgerebbe sempre un risparmio, perchè voi non potete dare quel posto che ad un altro impiegato il quale ha già il suo stipendio, quindi quello che percepiva il percettore resta invece incamerato in gran parte giacchè, invece di dargli l'intera parte, non gli si può dare tutt'al più che la metà.

Dunque si vede che tutte le volte che un contabile è messo in aspettativa vi è sempre un'economia per lo Stato, non vi è mai un aggravio, e quindi i fondi sempre vi sono.

Rimarrebbe la questione delle disponibilità.

In disponibilità vi si mette alcuno per soppressione di ufficio, o per riduzione di ruoli organici, ed allora si potrebbe dire: ma in questo caso in cui voi sopprimete il tale contabile, il tale conservatore delle ipoteche, il tale ricevitore del registro, dove prenderete i fondi? Ma in questo caso è evidente che si prenderanno sui fondi generali. Ciò è voluto in questo caso da un motivo assoluto di giustizia, giacchè un uomo, il quale ha servito, per esempio, per venti anni, e del quale si sopprime l'ufficio unicamente per fare un'economia, è impossibile che in un bel giorno si possa metterlo sul lastrico. L'equità vuole in questo caso che gli si corrisponda una parte dello stipendio, quando non è per colpa sua che l'ufficio è stato soppresso.

Ben si vede, dunque, che in questo caso bisogna prendere i fondi dal bilancio generale dello Stato, e che è inutile determinare a quale categoria, a quale articolo, i fondi medesimi si devono attingere.

Io non credo che l'onorevole Lanza voglia su questo uomo che è stato posto in disponibilità per soppressione d'ufficio far piombare un colpo immeritato che esser potrebbe una vera sciagura.

Ritenute queste circostanze io credo non sia il caso di far ulteriori indagini, e sia invece il caso di votare l'alinea come è stato proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. L'onorevole Lanza ha depresso sul banco della Presidenza il seguente emendamento:

« Per gl'impiegati in tutto od in parte retribuiti ad aggio, l'assegno con le norme stabilite di sopra circa la quantità, verrà dato, » ecc., invece che nell'emendamento Cortese Torrigiani sta scritto: « considerandosi come soldo quella parte, » ecc., egli direbbe così: « verrà dato su quella parte degli aggi o proventi sulla quale viene calcolata per legge la pensione di riposo. »

La Commissione accetta?

SELLA. Non accetta.

PERUZZI, ministro per l'interno. Non potrebbe accettarlo neppure il Ministero. Mi pare che l'onorevole Castagnola abbia spiegato chiaramente il concetto. Mi rimetto a quello che egli disse.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento dell'onorevole Lanza è appoggiato.

(È appoggiato).

C'è una mozione d'ordine.

Insiste il deputato Sanguinetti?

SANGUINETTI. Se la Commissione non vuole, la ritiro.

SELLA. La Commissione non può accettare l'emendamento Lanza.

PRESIDENTE. Dunque metterò ai voti prima il sotto-emendamento dell'onorevole Lanza, poi metterò ai voti l'articolo in questione.

Il sotto-emendamento Lanza consiste nel sostituire alle parole: *considerandosi come soldo quella parte degli aggi, ecc.*, le seguenti: *su quella parte degli aggi o proventi sulla quale viene calcolata per legge la pensione di riposo.*

(Fatta prova e controprova, l'emendamento Lanza è accettato).

MINERVINI. C'è il mio emendamento d'aggiunta.

LAZZARO. Domando la parola per un'aggiunta all'articolo 6°.

PRESIDENTE. Ma prima bisogna votare per intero l'articolo 6°.

LAZZARO. Non è ancora votato?

PRESIDENTE. Non ancora nell'intero.

Leggo l'intero articolo 6°:

« Agli impiegati collocati in disponibilità, ed a quelli posti in aspettativa per motivo di salute, arà concesso un assegno non maggiore della metà, nè minore del terzo dello stipendio, se conteranno dieci o più anni di servizio; e non maggiore del terzo e non minore del quarto se conteranno meno di dieci anni.

« Per gl'impiegati in tutto od in parte retribuiti ad aggio, l'assegno con le norme stabilite di sopra circa la quantità, verrà dato su quella parte degli aggi o proventi sulla quale viene calcolata per legge la pensione di riposo. »

Metto ai voti quest'articolo.

(È approvato).

Ora v'ha un'aggiunta dell'onorevole Minervini a quest'articolo 6°, così concepita:

« Qualora la malattia che desse luogo all'aspettativa fosse contratta in servizio e per cause di servizio, durante il periodo dell'aspettativa, avranno diritto a ricevere, a titolo di sussidio, gl'interi averi, salvo, dopo tale periodo, a provvedere, nel caso previsto colla legge sulle pensioni, alla posizione di tali impiegati. »

DE BLASIS, relatore. Io prego l'onorevole Minervini di considerare che quello che ei mette innanzi è materia della legge sulle pensioni: se noi vogliamo fare la legge sulle aspettative e disponibilità, non dobbiamo ficcarci dentro tutte le altre leggi che ci passano per capo. Quando verrà in discussione una legge sulle pensioni, proponga pure l'onorevole Minervini il suo emendamento, ed io sarò il primo ad appoggiarlo, ma in questa legge, mi perdoni, non può essere assolutamente incluso un emendamento simile.

TORNATA DEL 27 GIUGNO

MINERVINI. Certamente io sono stato frainteso dall'onorevole De Blasiis.

Se la malattia per la quale un individuo è messo in aspettativa è un motivo di impedimento assoluto a che l'impiegato possa prestare servizio, quando questa malattia sia avvenuta non per effetto della normale caducità, comune nostro patrimonio, ma una malattia presa in servizio per oggetto di servizio, io dicevo, voi non potete dare lo stesso trattamento, perchè vi sarebbe manifesta ingiustizia, ma dovete trattare questo impiegato come vittima del suo dovere, cosa al di là dello adempimento solo del dovere istesso: dunque costui non è che domandi l'aspettativa perchè non abbia voglia di servire per meglio curare il proprio individuo, ma perchè per servir bene sia rimasto nell'impossibilità di servire.

In questo modo pertanto, questo non ha niente di comune colla legge sulle pensioni, anzi quando io nel mio emendamento dopo il periodo dell'aspettativa, mi riferisco alla legge sulle pensioni, per determinare la posizione dell'impiegato inutilizzato nel servizio e per causa di quello, non confondo questo con la legge delle pensioni, siccome diceva l'onorevole De Blasiis, ma invece evito di confondere l'una legge con l'altra: epperò il mio emendamento, *ex confassis*, è accettato dalla Commissione.

SANGUINETTI. Domando la parola su di questo incidente.

PRESIDENTE. Interrogo la Camera se la proposta aggiuntiva dell'onorevole Minervini è appoggiata.

(Non è appoggiata).

PERUZZI, ministro per l'interno. Chiedo la parola prima che si passi all'altro articolo.

MINERVINI. È stata appoggiata.

PRESIDENTE. Perdoni, non si può rivenire sopra questo risultato, dopo che l'ufficio della Presidenza ha già dichiarato che non è appoggiata.

MASSARI, segretario. Per appoggiare legalmente, ce ne vogliono quindici, secondo il regolamento, e non se ne sono alzati che nove o dieci: noi osserviamo come è nostro dovere il regolamento.

Voci a destra: Basta! Andiamo avanti!

PERUZZI, ministro per l'interno. Prima che si passi alla votazione d'un altro articolo, debbo fare una dichiarazione alla Camera relativamente all'articolo sesto, ed è che essendo stato votato l'articolo proposto dall'onorevole Cortese ed emendato nell'ultima parte dall'onorevole Lanza, potrebbe rimanere un dubbio intorno all'impiegato messo in disponibilità. Quanto all'impiegato posto in aspettativa, la cosa è chiara, è sopra l'assegno del medesimo che si preleva il trattamento di aspettativa nella misura stabilita. Ma quando uno è messo in disponibilità per soppressione d'ufficio, i fondi sui quali dovrebbe prelevarsi l'assegnamento di disponibilità non esistono, od almeno potrebbero non esistere.

SELLA. Non esistono affatto.

PERUZZI, ministro per l'interno. Non esistono affatto.

In questo caso, senza invitare la Camera a ritornare su questo voto, parmi che sarebbe bene, e credo che l'onorevole Lanza sarà meco d'accordo, estendere la disposizione di questo alinea in guisa da determinare la misura di questa quota, poichè il prelevamento non si può fare su quello che non esiste.

Faccio quest'osservazione a scampo d'ogni responsabilità del potere esecutivo. A questo nella confusione non si è avvertito.

Desidero quindi che rimanga nel processo verbale quest'avvertenza, la quale metterà al coperto la buona fede del Ministero.

LANZA. Dai motivi adottati per giustificare il mio emendamento risulta chiaramente che il mio intendimento era di contemplare specialmente gl'impiegati messi in aspettativa.

In quanto agli impiegati messi in disponibilità, il cui posto venga soppresso, essi evidentemente non possono più ricevere pel proprio assegnamento di disponibilità una parte di quegli aggi che spettano all'ufficio loro che è soppresso. Quindi a loro riguardo il mio emendamento non può che servire di norma per regolare la misura dell'assegno.

Riconosco quindi che sarebbe forse più esatto il dire: verrà dato o *ragguagliato* su quella parte, ecc.

PRESIDENTE. Pare che siamo intesi a questo proposito.

CASTAGNOLA. Mi permetta il signor ministro; queste spiegazioni saranno eccellenti per dimostrare quale sia lo spirito della legge, ma urtano un tantino colla lettera dell'articolo.

Parmi che vi sia un altro sistema molto migliore, che è quello determinato dall'articolo 52 del regolamento, e che mi ha suggerito l'onorevole mio amico deputato Cavallini.

Ecco quello che dice l'articolo 52 del regolamento:

« Prima della votazione d'una proposta di legge, la Commissione sarà in facoltà di richiamare l'attenzione della Camera sovra quegli emendamenti già approvati, i quali le sembrino inconciliabili collo scopo della legge, o con alcuna delle sue disposizioni. Alle osservazioni di un membro della Commissione potrà rispondere il proponente od un altro oratore.

« Non si farà luogo che ad una replica del relatore della Commissione.

« Dopo ciò si procede alla votazione. »

Parmi dunque che il migliore sistema sia quello di eccitare la Commissione a servirsi di questo suo diritto.

SANGUINETTI. Imparate a non accettare le buone proposte!

CASTAGNOLA. Mi sembra precisamente che l'onorevole Sanguinetti non abbia da rallegrarsi, perchè egli era piuttosto dell'avviso dell'onorevole Lanza, ed ora si tratta di ritornare indietro su quello che ha proposto l'onorevole Lanza.

Parmi dunque che il sistema migliore sia quello di eccitare la Commissione a servirsi di detta facoltà,

e poichè l'onorevole Lanza pare ammetta che questa era la sua intenzione, che in sostanza lo spirito era più largo della lettera che si è votata, mi sembra che allora sia il caso di fare un emendamento a questo emendamento.

SELLA. La Commissione accetta di rivedere quest'articolo e fare le sue osservazioni in proposito.

PRESIDENTE. Allora si passa all'articolo 7:

« Non sarà concesso assegno a favore degli impiegati collocati in aspettativa per motivi di famiglia. »

(È approvato).

« Art. 8. Quando un impiegato in disponibilità sia chiamato a prestare temporaneamente servizio in una amministrazione qualunque dello Stato riceverà a titolo d'indennità una retribuzione proporzionata al lavoro che adempie, e che in ogni caso non potrà eccedere la differenza tra l'assegno di disponibilità e lo stipendio di attività dell'ultimo impiego da esso coperto.

« L'indennità sarà pagata sui fondi stanziati per servizio dell'amministrazione presso la quale l'impiegato è destinato a prestare l'opera sua, ovvero sui casuali del relativo bilancio. »

TORRIGIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TORRIGIANI. Quando ieri ebbi l'onore di presentare alla Camera un emendamento all'articolo 3, osai affermare anche che la legge intiera mi sembrava migliore quale era uscita dal Senato di quella che aveva presentata la Commissione.

L'onorevole deputato Sella, uno dei commissari, per provare che io era nel torto, mi fece dire uno sproposito per verità molto grosso, mi fece dire che io aveva confrontati solamente i due articoli i quali erano evidentemente uguali nella sostanza, se non lo erano nella forma, dimenticando che io aveva parlato della legge e non di due articoli; ma avvenne questo, che poco dopo all'articolo 5 il ministro dell'interno propose l'articolo tale e quale era stato votato dal Senato, da lui difeso assai bene ieri, ed oggi votato con una piccola modificazione.

Mi pareva quindi che già fin da ieri si cominciasse a vedere che v'era veramente una differenza in meglio.

PRESIDENTE. Lo pregherei di venire all'articolo 8.

Vede bene che non possiamo divagare in altre dissertazioni.

TORRIGIANI. Mi permetta: io vorrei difendermi da un appunto che per verità ho dovuto sentire un po' vivamente. Venendo dunque all'articolo 8, trovo migliore la redazione del Senato di quella proposta dalla Commissione, e questo è già un secondo miglioramento che crederei d'introdurre proponendo di ritornare alla dizione dell'articolo votato nell'altro ramo del Parlamento.

Il Senato voleva che quando un impiegato in disponibilità fosse chiamato a prestar temporaneamente servizio in un'amministrazione qualunque dello Stato ricevesse a titolo d'indennità una retribuzione eguale

alla differenza tra l'assegno di disponibilità e lo stipendio di attività dell'ultimo impiego da esso coperto.

La differenza fra quello che proponeva il Senato e quello che propone la Commissione sta in ciò che la Commissione vorrebbe che quest'assegno fosse proporzionato al lavoro che adempie l'impiegato e in ogni caso non potesse eccedere la differenza tra l'assegno di disponibilità e lo stipendio di attività dell'ultimo impiego.

Ora io trovo che l'introduzione di quel *lavoro da pagarsi proporzionalmente* sia un'aggiunta che per verità non vedo come possa giustificarsi.

L'impiegato in disponibilità non cessa per ciò stesso di essere impiegato. Ora, quando viene a prestare l'opera sua temporaneamente deve essere pagato pel tempo che impiega, come se esso realmente seguitasse a coprire il posto che aveva prima.

D'altronde, come si valuterà il lavoro eh'egli andrà compiendo? Chi sarà il giudice di questo lavoro?

Io non vorrei che la Commissione inclinasse a trascorrere in certe idee che ho intese enunciare in questa Camera, e che mi sembrano da condannarsi.

Si vorrebbe in certo modo che l'impiegato non fosse che un prestatore d'opera, si vorrebbe così avvilirne, anzichè rilevarne il morale, per dir tutto in una parola, sarebbe un lavoro retribuito a misura.

Ora non ho bisogno di dire nè alla Camera, nè alla Commissione che è ben altro il lavoro che fa l'impiegato.

Per le cose esposte io trovo che sarebbe molto meglio di ripristinare l'articolo tal quale fu proposto dal Senato.

CAVALLINI. Io appoggio la mozione dell'onorevole deputato Torrigiani, e vorrei pregare la Commissione di arrendersi a ritirare la sua proposta, perchè evidentemente è inutile il dire: *proporzionata al lavoro che adempie*.

Infatti chi è che giudica se la retribuzione da accordarsi all'impiegato sia o no proporzionata al lavoro che adempie? Evidentemente è il Ministero. Ora siccome questo ha già una misura che non può oltrepassare, poichè è detto in quest'articolo che *in ogni caso non potrà eccedere la differenza*, ecc.; in tutto il resto può spaziare liberamente, sia che voi prescriviate che la retribuzione sia proporzionata al lavoro, sia che non lo prescriviate. Si aggiunga o no quest'alinea, evidentemente è nella stessa posizione.

SELLA. No!

CAVALLINI. Quindi siccome a parer mio quest'aggiunta è inutile, e non tenderebbe ad altro che a coprire, se si vuole, l'atto del Ministero, e conseguentemente la sua responsabilità, io crederei che si dovesse preferire, come ha proposto l'onorevole Torrigiani, l'articolo proposto dal Senato a quello formulato dalla Commissione.

SELLA. Io temo che l'onorevole Torrigiani non abbia bene letto l'articolo come fu proposto dal Senato, perchè altrimenti forse ci avrebbe pensato due volte prima

TORNATA DEL 27 GIUGNO

di venire a dire che la proposta della Commissione è peggio redatta.

Esaminiamo infatti l'articolo proposto dal Senato:

« Quando un impiegato in disponibilità sia chiamato a prestar temporaneamente servizio in un'amministrazione qualunque dello Stato, riceverà a titolo d'indennità una retribuzione eguale alla differenza tra l'assegno di disponibilità e lo stipendio di attività dell'ultimo impiego da esso coperto. »

Ora, ecco il caso che si è fatto la Commissione. Vi sono due impiegati in disponibilità: l'uno è chiesto per una settimana, supponiamo dal Ministero, in una Commissione straordinaria che si forma nel sito dove egli si trova; un altro è incaricato dal Ministero di partirsene dal suo soggiorno e di venire a prestare la sua opera per tutto l'anno in un ufficio qualunque. Fra questi due casi non bisogna far distinzione? A me pare che senza trattar male gl'impiegati, locchè non è nell'intendimento della Commissione e tanto meno di me, poichè li considero come cittadini, la cui media vale assai più della media degli altri, si possa tutelare però l'interesse dello Stato. Ora l'articolo, nel modo in cui era redatto, significava che appena un impiegato era chiamato, direi così, ad alzare una penna nell'ufficio, dovesse ricevere lo stipendio intero. Non sembrò dunque alla Commissione che si facesse un torto all'impiegato, mentre si giovava alla finanza, quando ammise il principio che l'impiegato in aspettativa, chiamato a funzioni straordinarie, debba ricevere un'indennità, il cui *maximum* possa essere uguale alla differenza fra lo stipendio di attività e l'assegnamento di aspettativa.

Ecco quale fu l'intendimento della Commissione. Può essere che la formola da noi proposta non sia la più conveniente, e se l'onorevole Torrigiani vorrà suggerirne un'altra, ha già veduto in questa stessa seduta come la Giunta è disposta ad accettare modificazioni quando migliorino il di lei concetto.

PERUZZI, ministro per l'interno. Pregherei l'onorevole Torrigiani di non insistere nella sua proposta, inquantochè non mi pare perfettamente conforme al vero l'osservazione dell'onorevole Cavallini intorno all'inutilità di questa modificazione introdotta dalla Commissione. Siffatta mutazione potrà essere combattuta allegando che non è conveniente, se altri lo crede, ma non come inutile....

TORRIGIANI. Domando di parlare, se posso ancora, avendo già parlato una volta.

PERUZZI, ministro per l'interno.... inquantochè, secondo la dizione adoperata dal Senato, l'impiegato avrebbe sempre e in modo assoluto il diritto ad ottenere questa differenza, mentre a tenore della redazione della Giunta questo diritto non c'è, e rimane in facoltà del potere esecutivo di dargli anche meno secondo le circostanze.

Io credo che sarebbe assai riprovevole il farlo nel modo esemplificato dall'onorevole Torrigiani, perchè in certo modo misurereste il lavoro; ma credo altresì

che nella pratica si possano trovare dei temperamenti, delle norme, le quali, tradotte all'uopo in istruzioni o in regolamenti, stabiliscano di applicare queste disposizioni in modo conveniente, giusto, equo e soprattutto non umiliante per gli impiegati. Ma se poi la legge volesse specificar troppo, come odo ora che vorrebbe l'onorevole Cavallini, e stabilire norme di proporzionalità, si verrebbe a vincolare di soverchio e si andrebbe ad un risultato diametralmente opposto a quello voluto dalla Commissione.

In fatto poi questa disposizione non verrebbe mai applicata. Dunque io crederei conveniente di lasciare...

(Il deputato Sella dice a bassa voce alcune parole).

Dice bene l'onorevole deputato Sella. Si potrebbe conciliare l'opinione dell'onorevole Torrigiani togliendo quelle parole: *una retribuzione proporzionata al lavoro che adempie*. Si potrebbe dire: *riceverà un'indennità a titolo di retribuzione che in ogni caso non potrà eccedere la differenza*, ecc. Siccome poi non si specificano le norme, è una superfluità, giacchè il modo di stabilire questa proporzionalità non è determinato.

Quindi io proporrei che si mantenesse il concetto della Commissione togliendo quelle parole: *proporzionalità al lavoro che adempie*. Sono quindi d'accordo con la Commissione.

TORRIGIANI. Domando la parola.

La proposta fatta dalla Commissione si accosta tanto alla mia, che non trovo più ragione d'insistere.

PRESIDENTE. Dunque la Commissione, il Ministero e l'onorevole Torrigiani sarebbero d'accordo che l'articolo 8 dicesse così:

« Quando un impiegato in disponibilità sia chiamato a prestar temporaneamente servizio in un'amministrazione qualunque dello Stato, riceverà a titolo d'indennità una retribuzione che in ogni caso non potrà eccedere la differenza tra l'assegno di disponibilità e lo stipendio di attività dell'ultimo impiego da esso coperto. »

Darò lettura dell'ultima parte dell'articolo, e poi lo porrò ai voti:

« L'indennità sarà pagata sui fondi stanziati pel servizio dell'amministrazione presso la quale l'impiegato è destinato a prestare l'opera sua, ovvero sui casuali del relativo bilancio. »

Chi approva l'articolo così redatto, si alzi.

(La Camera approva).

« Art. 9. Gl'impiegati in disponibilità saranno ricollocati nel servizio attivo collo stipendio ed anzianità che avevano al tempo in cui furono messi in disponibilità. Eguale trattamento sarà usato agli impiegati in aspettativa quando il loro posto venisse nell'intervallo soppresso. »

Non essendovi alcun oratore iscritto, lo metterò ai voti.

CRISPI. Domando la parola.

Io prego la Camera di voler cambiare completamente la redazione di quest'articolo e rimetterlo nella sua antichissima forma.

L'impiegato in disponibilità non è per colpa sua se non rimane in attività di servizio, ma per un fatto da lui indipendente. Si riducono i ruoli organici, si sopprimono alcuni uffici, ed egli è forzato ad un ozio che non desidera, mentre altri più fortunati, i cui uffici restano integri, i cui ruoli non sono toccati, continuano a prestare l'opera loro nell'amministrazione dello Stato.

Or bene, perchè quest'impiegato, già condannato ad una pena immeritata, cioè a dover restare un dato tempo colla metà od il terzo del suo stipendio, quando poi gli viene la buona fortuna di ritornare in ufficio, deve anche perdere l'anzianità che aveva e che dovrebbe decorrere dal giorno della sua nomina?

Io quindi chiedo, come principio di giustizia, che l'articolo venga così redatto:

« Gli impiegati in disponibilità, allorchè saranno ricollocati nel servizio attivo, riprenderanno lo stipendio e l'anzianità che avevano al tempo in cui furono messi in disponibilità. »

SELLA. Allora resta lo stesso.

CRISPI. No che non resta lo stesso. Mi perdoni l'onorevole Sella, basta rileggere l'articolo della Commissione per notare la differenza.

SELLA. Lo rilegga pure.

CRISPI. (Dopo aver considerato l'articolo) Ha ragione. La differenza è nella redazione soltanto. Vengo adunque ad un altro ordine di idee.

PRESIDENTE. Allora possiamo andare avanti.

SANGUINETTI. Domando la parola. (Rumori)

Voci: Ai voti! ai voti!

CRISPI. Ma non ho finito, mi lascino parlare.

PRESIDENTE. Siccome aveva dichiarato di accedere alla redazione della Commissione, pareva che la cosa fosse terminata.

CRISPI. Ho detto che a ragione la Commissione mi aveva fatta un'osservazione, alla quale io cedeva; ma non ho terminato di dire tutto ciò che io volevo alla Camera.

A parte la redazione dell'articolo, alla quale consento perchè era stato uno sbaglio il mio, vorrei che a questo articolo si venga ad aggiungere la stessa eccezione fatta all'articolo 5, onde quello che abbiamo disposto per prefetti e i direttori generali in vantaggio del servizio pubblico non sia un danno per le finanze.

Vorrei che dal beneficio di questo articolo fossero tolti quei funzionari ai quali fu accordato il favore di poter rimanere in aspettativa, permettendo al Governo di nominare loro un successore. Ciò è molto più necessario per prefetti.

DE BLASIS, relatore. Non si è fatto un beneficio.

CRISPI. Ai prefetti fu fatto un beneficio. Nella breve durata dei Ministeri, l'esperienza insegnandoci che gli uomini i quali salgono al potere non durano in ufficio che nove mesi, un anno al più, i prefetti potrebbero...

SELLA. Possono durare di più.

CRISPI. Le tre amministrazioni che oggi si sono se-guite non durarono che nove mesi. Io non voglio con-

ciò fare un cattivo augurio all'attuale Ministero, al quale, se farà il bene d'Italia, desidero lunga vita.

PRESIDENTE. Pregherei l'onorevole Crispi di venire alla questione.

CRISPI. Dico dunque che con la facilità delle aspettative e con la conservazione dell'anzianità vi potrà essere un arsenale di prefetti che attenderanno i ministri che verranno a ricollocarli. Che cosa ne verrebbe da ciò? Che queste aspettative temporanee non giungerebbero mai al biennio, il quale è termine ad ogni diritto, ed il funzionario pubblico, che spesso motivi politici, e non ragioni di salute o di famiglia, allontanano dal posto, non perderebbe l'anzianità, si assicurerebbe la sua posizione, e le finanze ne avrebbero un danno. Quindi non verrebbe mai chiusa la piaga delle aspettative, giacchè coloro che ne godessero troverebbero non solo il posto, ma conserverebbero la posizione. Se levate questo beneficio, ne verrà che ogni ministro, giungendo al potere, non troverà più quelli che i suoi predecessori avevano tolti, e il bene del servizio pubblico sarebbe tutelato senza che le finanze ne avessero un pregiudizio. Quindi io desidero che all'articolo 9 fosse aggiunta l'eccezione fatta all'articolo 5.

DE BLASIS, relatore. Domando la parola.

La Commissione non può accettare questo emendamento proposto dall'onorevole Crispi.

L'onorevole Crispi fin dal discorso che fece ieri sull'articolo 5 mostrò di essere in un curioso equivoco. Egli crede che l'eccezione che si è fatta per prefetti in quell'articolo sia stata fatta a vantaggio dei medesimi, e quindi sulla presunzione di questo vantaggio loro arrecato vorrebbe per contrappeso mettere nel presente articolo una disposizione eccezionale a danno loro. Ma permetta l'onorevole Crispi che io gli dica che l'eccezione fatta nell'articolo 5 per prefetti ricade a loro danno e gravissimo; perchè essi non avranno per virtù di tale eccezione quel vantaggio che pur hanno tutti gli altri impiegati messi in aspettativa, cioè che il loro posto, o un posto corrispondente, è conservato vacante. Per i prefetti adunque messi in aspettativa può benissimo accadere che terminata la loro aspettativa si trovino fuori impiego per mancanza di posto.

Ora, se l'unica ragione per la quale l'onorevole Crispi vorrebbe che in questo articolo s'introducesse una eccezione a danno dei prefetti è quella del vantaggio ad essi dato con l'eccezione dell'articolo 5, io credo che questa ragione si risolva in fumo una volta che sia ben compreso che quel che si chiama vantaggio conseguito nell'articolo 5 è invece un danno.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento del deputato Crispi è appoggiato.

(È appoggiato).

L'onorevole Crispi ha proposto la seguente aggiunta all'articolo 9:

« La disposizione di questo articolo non è applicabile ai prefetti e ai direttori generali. »

Chi approva quest'aggiunta è pregato di alzarsi.

TORNATA DEL 27 GIUGNO

(Non è approvata).

Metto ai voti l'articolo 9°.

SANGUINETTI. Ho domandato la parola su quest'articolo 9°.

PRESIDENTE. Ora si vota.

(L'articolo 9° è approvato).

« Art. 10. Una metà dei posti vacanti in ogni amministrazione verrà conferita ad impiegati in disponibilità che siano appartenenti allo stesso ramo od altro analogo. »

Vi hanno, a quest'articolo 10°, due emendamenti: uno è dell'onorevole Michelinì così concepito:

« Ai posti vacanti verranno preferiti gl'impiegati in disponibilità, purchè ne abbiano l'attitudine. »

Poi vi ha un'aggiunta dell'onorevole deputato Cor-tese.

L'onorevole Michelinì ha la parola.

MICHELINI. Io non approvo nè la dizione di quest'articolo stato votato dal Senato, nè quella che ora propone la Commissione.

Due sono principalmente le differenze tra queste due compilazioni.

La prima riguarda il numero dei posti vacanti, perchè mentre il Senato vorrebbe che un terzo solo dei posti vacanti fosse il Ministero costretto di dare agl'impiegati posti in disponibilità, la Commissione estende questo obbligo alla metà.

L'altra differenza è relativa alla determinazione dei rami o categorie d'impieghi ai quali abbiano diritto coloro che sono in disponibilità.

Parlerò primieramente di questa seconda differenza.

Io non comprendo quale significazione abbiano le parole: *ramo d'amministrazione*. Certo è che una significazione legale non l'hanno: in nessuna parte della nostra legislazione amministrativa ne trovo la definizione. Ogni Ministero forma forse un ramo d'amministrazione, oppure si divide in più rami, e in quanti?

Io credo che Ministero e Commissione sarebbero imbarazzati a rispondere. Inoltre, ancorchè noi dessimo alle parole *ramo d'amministrazione* il significato il più largo, quello cioè di comprendere tutto quanto un Ministero, non saremmo più avanzati per ciò; imperocchè vi potrebbero essere tali impieghi che potrebbero benissimo convenire a chi avess e fatto parte di un altro Ministero.

Certamente io non propongo che un professore di-venti generale, nè un generale professore, ma un impiegato nell'amministrazione del Ministero della guerra potrebbe benissimo passare in quello dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici o dell'interno, e vice-versa. Dunque bisogna cercare una locuzione che non escluda questo passaggio, ed io questa locuzione l'ho trovata.

Non approvo poi neppure le parole aggiunte dalla Commissione alla fine dell'articolo: *dello stesso ramo o d'altri analoghi*. Quest'ultima parola è elastica. Che cosa intendete per rami che abbiano analogia?

Quest'articolo veramente non riguarda il pubblico,

riguarda il Ministero, è un obbligo che la Commissione gli vuole imporre.

Io non credo conveniente che in una legge generale si faccia un articolo che riguardi il Ministero.

Tuttavia, se ciò si vuole, non contrasterò, perchè conosco che sarebbero inutili le mie opposizioni; la Camera ha dimostrato abbastanza non volermi seguire in quella idea estetica che io mi formo delle leggi. Così sia. Ma almeno almeno si adoperino espressioni chiare, quindi a monte quella di *ramo d'amministrazione*, che non ha un significato legale, anzi non l'ha di sorta.

Io avrei perciò proposto di sostituire all'articolo che è formulato dalla Commissione quello di cui l'onorevole presidente da dato lettura.

Come si scorge, non circoscrivo l'obbligo del Governo ad un terzo o ad una metà dei posti vacanti, voglio che si estenda a tutti, perchè non vedo il motivo per cui quando si rende vacante un posto, se avvi un impiegato collocato in disponibilità capace di esercitarne le funzioni, non debba essere preferito ad un estraneo. Questo è imperiosamente richiesto dall'interesse delle finanze, se l'impiegato in disponibilità gode di stipendio; è sempre richiesto dall'interesse del collocato in disponibilità, il quale senza sua colpa fu privato di tutto o di parte dello stipendio di cui godeva ed al quale aveva un certo diritto, molto imperfetto sicuramente, per i suoi servigi antecedenti.

Io non sono, la Camera lo sa, molto tenero per gl'impiegati, ma quando posso fare loro dei vantaggi senza aggravare lo Stato, sono lieto di farlo, e dico che quegli che è in disponibilità ha, non dico un diritto, perchè diritto vero non ci è, ma ad ogni modo ha un semi-diritto, che non hanno coloro i quali non hanno mai servito il Governo.

Quindi l'obbligo che io imporrei al ministro di preferire gl'impiegati in disponibilità non sarebbe limitato che dalle parole: *purchè ne abbiano l'attitudine*, la qual frase ho preso ad prestito da questa stessa legge, vale a dire dall'articolo 20, al fine del quale articolo si dice: « a seconda della loro attitudine, da qualunque Ministero dipendano. »

Questo articolo 20 ha molta analogia col 10 di cui discutiamo, e non so comprendere come si siano adoperate frasi diverse.

Conchiudendo dirò che io preferirei la soppressione di questo articolo; il quale riguarda il Governo e non il pubblico, pel quale si fa la legge; ad ogni modo, se si vuole imporre un obbligo al Governo, il meno male si è di adoperare i termini che io propongo, dicendo:

« Ai posti vacanti saranno preferiti gl'impiegati in disponibilità, purchè ne abbiano l'attitudine. »

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento Michelinì è appoggiato.

(È appoggiato).

Il relatore ha facoltà di parlare.

DE BLASIS, relatore. Bisogna che io richiami l'attenzione della Camera sopra una cosa già detta molte

volte, ma che pare ancora inavvertita da alcuni, inquantochè io veggio l'onorevole Michelini fare un appunto alla Commissione per esservi una diversità tra le condizioni fissate in questo articolo per il richiamo dei disponibili all'attività, e le condizioni fissate dall'articolo 20 nelle disposizioni transitorie per lo stesso richiamo.

Io prego adunque l'onorevole Michelini e chiunque altro non l'avesse finora avvertito di riflettere che la Commissione ha creduto sempre in questo progetto di legge di fare una diversità grandissima tra le disponibilità ordinarie e le straordinarie, chiamiamole così, le numerose, le gravi disponibilità nelle quali ci troviamo attualmente involti, e le quali meritano di essere considerate con occhio più benevolo e più favorevole sia per la loro massa ingente, sia per le anormali condizioni nelle quali sono avvenute.

Ecco perchè per le disponibilità ordinarie si è detto che si avrà diritto ad una minore quota di posti vacanti non solo, ma si è anche ristretto il dritto ai posti vacanti della stessa amministrazione, ed invece questa restrizione non si fece, accordando il dritto ad una quota anche maggiore di posti vacanti nell'articolo 20, perchè in quello si volle appunto facilitare alla gran massa d'impiegati in disponibilità straordinaria il reiningresso nell'attività.

La disposizione attuale adunque riguarda le ordinarie disponibilità, le quali dobbiamo supporre che non saranno mai così enormi come si trovano esserlo al presente; vegga perciò l'onorevole Michelini che quando sia fatta ai pochi disponibili che avremo in tempi ordinari un'abbastanza larga via per rientrare in attività con la metà delle vacanze che si verificheranno, non vi è bisogno di accordare inoltre a questi impiegati un esorbitante diritto, cioè di rientrare in qualunque posto vacante, e rendersi essi stessi giudici della propria capacità ad occupare posti diversi da quelli che una volta occupavano.

Se l'onorevole Michelini mi avesse fatto l'onore di leggere la mia relazione avrebbe trovato che in essa io dico che questo aver ristretto, al ramo cui apparteneva l'impiegato disponibile, il diritto di rientrare in attività, restringe bensì di alquanto il diritto dell'impiegato, ma ciò non impedisce che il Ministero, se lo credeabile ad entrare in un posto diverso da quello che già occupava, lo inviti ad assumerlo, ma è ben altra cosa, indipendentemente dal beneplacito del Governo, accordare all'impiegato in disponibilità questo aumento di diritto da potersi cioè credere nella posizione di rientrare all'attività, occupando qualunque posto vacante senza distinzione di ramo e senza riguardo alla sua attitudine e capacità.

Del resto, per appagare almeno in parte le brame dell'onorevole Michelini, accolgo la critica ch'egli ha fatto delle parole: *ramo d'amministrazione*, ed acconsentendo a modificare l'articolo 10 in questo modo:

La metà dei posti vacanti *in ogni amministrazione*, verrà conferita agli impiegati in disponibilità che sono

appartenenti *alla stessa amministrazione* o ad altra analoga. »

MICHELINI. Che cosa s'intende per *amministrazione*?

DE BLASIS, relatore. S'intende un insieme determinato di pubblici servizi. Per esempio, nel Ministero delle finanze vi è il servizio del demanio, il servizio delle contribuzioni dirette, il servizio del debito pubblico: ciascuno di questi servizi forma un'*amministrazione* diversa.

È ben chiaro che uno il quale potrà essere un ottimo impiegato, fingiamo nel ramo del demanio, se fosse messo di slancio nel debito pubblico non capirà un iota di questo servizio, ben diverso da quello cui egli era addetto, benchè sotto lo stesso Ministero.

Non tutti gl'impiegati sottoposti ad uno stesso Ministero possono essere abili a tutte le singole amministrazioni che da tale Ministero dipendono. Si è voluto perciò spiegare che quante volte uno non possa essere reimpiegato nella stessa amministrazione cui prima apparteneva, lo possa essere in un'altra che sia analoga a quella: si viene così ad accordare una certa latitudine alla prudenza del ministro che certo conosce gli uomini e le cose che da lui dipendono. Perciò la Commissione respinge l'emendamento Michelini, e propone invece la modificazione che ho avuto l'onore d'indicare e che leggerò di nuovo:

« La metà dei posti vacanti *in ogni amministrazione* verrà conferita agli impiegati in disponibilità che sono appartenenti *alla stessa amministrazione* o ad altra analoga. »

PERUZZI, ministro per l'interno. Io intendeva solo dichiarare che accetto la modificazione proposta dalla Commissione.

Quanto alla frase alquanto vaga che dice, *od altra analoga*, è evidente che nel regolamento la cosa, come desidera l'onorevole Michelini, verrà più chiaramente spiegata.

Quanto all'emendamento dell'onorevole Michelini, mi permetterò di far osservare ch'è d'indole poco legislativa, è piuttosto un consiglio che una disposizione di legge. Se dovessi appartenere sempre al potere esecutivo, lo preferirei, ma come legislatore confesso che antepongo quello della Commissione, perchè mi pare che stabilisca un vincolo ben determinato al potere esecutivo, che lo stabilisca in termini tali che il regolamento potrà ben supplire a quanto vi ha di difettoso e di non preciso in questa disposizione.

PRESIDENTE. Vi hanno dunque due proposte. L'una è l'emendamento Michelini.

MICHELINI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. In tal caso comincio a mettere ai voti l'articolo 10.

LAZZARO. Aveva chiesta la parola su quest'articolo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LAZZARO. Io ho letta la relazione della Commissione, sicchè non potrò avere rimpovero alcuno dall'onorevole relatore, ed ho veduto che le ragioni per cui si è stabi-

TONNATA DEL 27 GIUGNO

lito la disposizione dell'articolo 10 è per non aggravare l'erario nel pagamento di stipendi dati ad individui che in realtà poi non servono allo Stato. Non ho trovato però una ragione che valesse a spiegarmi perchè siasi detto la metà e non un terzo, la metà e non un quarto.

Perchè si è limitato alla metà dei posti vacanti, quest'obbligo che s'impone al Ministero? Io non ne ho trovata espressa la ragione, ma però l'ho presupposta; mi pare dunque che essa sia nel credersi che non si possa assolutamente imporre al potere esecutivo di scegliere ai posti vacanti i soli impiegati messi in disponibilità, poichè può darsi il caso che alcuni impiegati siano messi in disponibilità per incapacità, e non si può obbligare il potere esecutivo a servirsi d'impiegati incapaci.

DE BLASIS, relatore. Domando la parola.

LAZZARO. Ma domando io al potere esecutivo: si può dare tal latitudine, cioè, di potere occupare la metà dei posti vacanti con individui a sua scelta?

Io credo di no: imperocchè fino a quando vi sono molti impiegati in disponibilità questa facoltà data al Ministero di potere disporre della metà dei posti vacanti sia eccessiva.

PERUZZI, ministro per l'interno. C'è l'articolo 20.

LAZZARO. L'articolo 20 riguarda le disposizioni transitorie.

Io dico che questa facoltà è eccessiva, e credo che sia eccessiva anche quella dell'articolo 20. Ma di questo parleremo.

Qual'è la ragione che si lascia al Ministero? Egli è perchè potrebbe darsi che il Governo non trovasse fra gl'impiegati in disponibilità l'individuo di cui ha bisogno, e quindi deve sceglierlo di fuori. Sta bene, dico io, ma noi dobbiamo provvedere a casi non molto ovvii, cioè a quello in cui il Ministero abbia d'uopo di qualche specialità, e questa non si trovi tra gl'impiegati in aspettativa.

Adunque questa è la ragione perchè al Ministero si lascia la facoltà di disporre la metà dei posti occupati già da impiegati in aspettativa.

DE BLASIS, relatore. Risponderò.

LAZZARO. Ora io dirò, che ammetto questa ragione, e per conseguenza non sarò dell'opinione dell'onorevole Michelinì, il quale vuole obbligato il Governo a non servirsi d'altri impiegati sino a che vi sieno impiegati in disponibilità, ma non credo che il Governo debba trovarsi sempre nella posizione di avere bisogno di capacità distinte, trascendenti; ed ecco perchè io credo che, quando si lasciasse al Governo la facoltà di disporre di un quarto dei posti vacanti, obbligandolo per gli altri tre quarti a prenderli fra gl'impiegati in disponibilità, si lascerebbe anche troppo, perchè io non credo che gli uomini di cui avesse bisogno il Governo sieno così scarsi tra quelli in disponibilità da cercarli altrove.

Fintantochè il tesoro è gravato di una sì grande quantità di stipendi per impiegati in disponibilità, non

dobbiamo andare a cercare che il solo indispensabile all'infuori di questa cerchia.

Se la Commissione non accetta la mia proposta, come credo, io penso non sia il caso d'insistere oltre.

DE BLASIS, relatore. Ho bisogno di rispondere qualche cosa in brevissimi termini all'onorevole Lazzaro, che mi interpella a dire quali sono i motivi per cui si è fissata la metà e non piuttosto il terzo, o meglio l'intero. I motivi sono questi: primieramente si è creduto che nelle ordinarie condizioni i disponibili dovessero essere così pochi, che la metà dei posti ad essi riserbati fosse più che sufficiente al bisogno. Secondariamente si è tenuto conto che i ministri, siccome sono responsabili, così è d'uopo che abbiano una conveniente latitudine per scegliere una parte almeno degl'impiegati, secondo che essi credono. Questa facoltà indispensabile ai ministri responsabili noi possiamo restringerla di alquanto, ma non possiamo sopprimerla del tutto.

Una terza ragione poi vi è, ed è potentissima, cioè, che quando noi riservassimo ai disponibili una troppo forte quota, e molto più quando intendessimo riservar loro l'integrità dei posti vacanti, verremmo ad impedire che gl'impiegati in attività i quali hanno diritto ad un avanzamento possano conseguirlo.

Dunque, e per far salvo agl'impiegati il diritto che hanno alle meritate promozioni, e per far salva la responsabilità ministeriale, e perchè si è creduto la metà delle vacanze sufficiente ad assicurare la reintegra dei disponibili, la vostra Commissione si oppone alle proposte dell'onorevole Lazzaro, e prega la Camera a volerle rigettare.

PRESIDENTE. Il ministro dell'interno ha facoltà di parlare.

PERUZZI, ministro per l'interno. Io non potrei in nessun modo accettare la proposta dell'onorevole Lazzaro. A me pare già abbastanza ristretto il limite della metà che fu proposto dalla Commissione, imperocchè se il potere esecutivo è tenuto in certi limiti, che non gli impediscano di agire, son d'avviso che l'amministrazione pubblica procederà bene, ma se lo si mette come in una gabbia di ferro, in cui sia reso immobile, è assolutamente impossibile che essa cammini regolarmente.

Osservo poi che se noi vogliamo che gl'impiegati lavorino, non bisogna far di tutto per toglier loro qualsiasi speranza di miglioramento. Ora io osservo che questa disposizione è più nell'interesse del potere esecutivo che in quello degl'impiegati, senza l'opera alacre dei quali non è possibile che l'amministrazione pubblica disimpegni gli affari. E quest'opera alacre, assidua, voi non l'avrete, se non quando l'impiegato potrà vedere nella sua carriera un mezzo di migliorare col proprio lavoro la sua condizione. *(Segni di assenso)*

Per conseguenza io prego la Camera di non andare al di là del limite assegnato dalla Commissione, che mi pare già abbastanza spinto.

PRESIDENTE. Il deputato Minervini ha facoltà di parlare.

Voci. Ai voti! ai voti!

(Il deputato Minervini dice alcune parole che, stante i rumori, non si possono sentire.)

MINERVINI. Ai voti! ma di che? Signori, a fare le leggi ci vuole lo stulio, discussione e pazienza. Lasciate codesto vezzo.

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura...

MINERVINI. Ma quando si ha la parola, taluna voce d'intollerante non si può confondere con la chiusura. Se non si vuole che si discuta (*Rumori*), si dica apertamente.

PRESIDENTE. Il deputato Lazzaro ritira la sua proposta, per conseguenza non essendovene altra pongo ai voti l'articolo in discussione.

MINERVINI. Io protesto! Mi fu data la parola, e non mi si può togliere prima che io abbia espresso la mia opinione.

PRESIDENTE. Ma se non parlava!

Voci a sinistra. Sì! sì! Aveva già cominciato.

PRESIDENTE. Io non ho sentito: del resto parli pure; è nel suo diritto.

MINERVINI. Se stato non fossi nel mio diritto, non avrei protestato, e di certo non prenderei ulteriormente la parola imperocchè quando non si vuol discutere io non perdo il fiato ed il tempo. Pure, trattandosi di una legge cotanto grave e che tanta discussione impegna, si dovrebbe tenere altro modo, o signori.

Io diceva dunque: se questa legge non riguardasse che l'avvenire solamente, io sarei col signor ministro, sarei coll'onorevole relatore; ma non lo posso perchè, in quanto a me, questa legge degrada gl'impiegati, ed argina ed invilisce il potere esecutivo, dichiarandolo trasmodante ed ingiusto, e causa di tutti i mali che si lamentano, ma che pure sono la conseguenza di tante cause che non voglio esclusivamente addebitare ai ministri, almeno per la parte mia. Io, da ministro, non avrei accettata una legge che condanna il passato, e diffida dell'avvenire; da relatore della Commissione non l'avrei proposta. Ma ora la cosa è fatta.

Avete un numero spaventevole di disponibilità, e si vuol dare a questa legge una forza retroattiva; ora domando io, a meno che tutti quelli che attualmente si trovano in disponibilità non siano collocati in una posizione certa, la proposta di fare per una metà nuove nomine sarebbe una grande, una manifesta ingiustizia.

Questa legge farà grave danno ad uomini, i quali si trovano in questa posizione per la forza delle cose e senza loro colpa, perchè la maggior parte delle disponibilità attualmente sono la conseguenza di cause superiori al volere degli'individui. (*Rumori e voci al banco della Commissione: Non ha capito niente! Confonde!*)

Scusatemi, non ho confuso nulla, invece voi non capite quello che dite, e meno quello che proponete.

PRESIDENTE. Non facciamo diverbi: termini il suo discorso.

MINERVINI. Se si trattasse di tempi normali, le disponibilità non possono essere che poche; quindi la metà sarebbe, ne sono convinto, anche al di là delle

previsioni; ma siccome questa legge non si arresta a questo nelle sue conseguenze, la limitazione dovrebbe essere portata al quarto, altrimenti, mentre avrete stabilita una norma fissa, essa sarà come il letto di Procuste per otto mila circa impiegati in disponibilità per proposito non lodevole delle varie amministrazioni.

Quindi sotto questo rapporto io appoggio la proposta dell'onorevole Lazzaro.

PRESIDENTE. Ma il deputato Lazzaro l'ha ritirata. Faccia una proposta, o lasci che si voti.

MINERVINI. Ah! l'ha ritirata?

Voci. Ma sì!

MINERVINI. Allora mi riservo a parlare sulle disposizioni transitorie a suo tempo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 10.

(È approvato).

Viene ora un'aggiunta dell'onorevole Cortese a quest'articolo 10 così concepita:

« Non si potrà procedere a nuove nomine nella magistratura se prima non sieno stati richiamati in attività di servizio i magistrati che furono posti in disponibilità. »

Il deputato Cortese ha la parola per isvolgere il suo emendamento.

CORTESE. Tutti hanno riconosciuto che questa legge si divide in due parti, una la quale è organica, duratura; l'altra che è d'indole transitoria.

Naturalmente quando si viene a fare una legge organica bisogna aver presenti i principii generali di diritto, e non preoccuparsi di certe condizioni transitorie, di certe conseguenze passeggerie che potrebbero dalla stessa legge derivare.

Ora, noi abbiamo detto da principio, che non si può essere posti in disponibilità se non per soppressione d'ufficio. Questa è una ragione d'interesse pubblico e indipendente dalla capacità, dall'abilità e dall'onestà dell'impiegato. Quindi, laddove i tribunali fossero ridotti, molti magistrati potrebbero essere posti in disponibilità anche essendo pregevolissimi.

Ora, quando questi magistrati sono in disponibilità, e quindi a peso dello Stato, mi sembra che sia dell'interesse della giustizia e dell'erario pubblico, che prima di chiamare altri estranei nella magistratura, siano richiamati questi tali i quali non hanno nessun demerito, trovandosi in quella condizione, non per ragioni personali, ma d'interesse pubblico.

Ecco quale è stato il motivo di questo mio emendamento che rimetto al senno della Camera.

PRESIDENTE. Domando se la proposta dell'onorevole Cortese sia appoggiata.

(Non è appoggiata).

Si passa all'articolo 11°, così concepito:

« Negli allegati al bilancio annuale sarà per ciascun Ministero dato uno stato nominativo degli'impiegati in disponibilità o in aspettativa con assegnamento e del movimento dei medesimi comparativamente all'anno precedente. »

PERUZZI, ministro per l'interno. Domando la parola.

TORNATA DEL 27 GIUGNO

Io faccio una proposizione che è piuttosto da deputato. Proporrei che si sopprimessero le parole: *con assegnamento*.

La ragione si è che anche per gl'impiegati in aspettativa senza assegnamento è utile che il Parlamento ed il paese conoscano il movimento loro a motivo del biennio. Io metterei *aspettativa*, senza mettere *con assegnamento*: il caso è semplice.

Quest'elenco quale scopo ha? Ha lo scopo di sorvegliare a che il potere esecutivo non possa violare le disposizioni di questa legge. Ora fra le disposizioni di questa legge ve ne ha taluna la quale concerne impiegati in aspettativa senza assegnamento. Ora mi pare che sarebbe molto meglio sopprimere le parole: *con assegnamento*, e dire:

« Negli allegati al bilancio annuale sarà per ciascun Ministero dato uno stato nominativo degl'impiegati in disponibilità o in aspettativa, e del movimento dei medesimi comparativamente all'anno precedente. »

Perchè anche tutti quelli che sono in aspettativa senza assegnamento debbono già essere ridotti a termini dell'articolo 4. (*Segni di assenso*)

DE BLASIS, relatore. Io non mi opporrò di certo alle dichiarazioni dell'onorevole ministro.

La Commissione aveva messo queste parole *con assegnamento* appunto per rendere meno grave il compito dei ministri, poichè quello che veramente interessa la Camera è di conoscere le disponibilità e le aspettative con assegnamento.

Del resto, se il ministro dichiara di non trovare difficoltà a farci sapere anche le aspettative senza assegnamento, non sarà la Commissione che rifiuterà questa offerta. La Commissione non intendeva mettere questi vincoli, ma perchè il ministro li accetta, ne lo ringrazia, ed aderisce all'emendamento da lui proposto.

PERUZZI, ministro per l'interno. Io lo desidero solo nell'interesse del buon andamento della pubblica cosa.

Voci. Ai voti! ai voti!

SANGUINETTI. Domando la parola per proporre un nuovo emendamento.

Voci. No! no! La chiusura!

SANGUINETTI. Domando la parola contro la chiusura.

Voci. Ai voti! ai voti! (*Vivi segni d'impazienza*)

PRESIDENTE. Essendosi chiesta la chiusura, domando.....

SANGUINETTI. Domando la parola per un richiamo al regolamento. (*Oh! Oh!*) Sì, per un richiamo al regolamento, poichè è un vezzo che omai si dovrebbe smettere quello di gridare *alla chiusura!* quando un deputato domanda la parola per proporre un nuovo emendamento, senza sapere quello che il deputato vuol dire.

Voci a sinistra. Parli! parli!

PRESIDENTE. Proponga dunque il suo emendamento.

SANGUINETTI. Io propongo un nuovo emenda-

mento, ed è questo. Non vi ha dubbio che l'emendamento proposto dal Ministero è ragionevole in quanto intende a dire che si vuole che l'elenco contenga tanto gl'impiegati in disponibilità che hanno stipendio, quanto coloro che non l'hanno: ma, accettando l'emendamento del Ministero puramente e semplicemente, parmi che possa nascere il dubbio che non si debba notare nell'elenco indicato lo stipendio di aspettativa o di disponibilità.

Mi vien detto che non si estende in tal senso. Quindi, se lo si intendesse in questo modo (*Sì! sì!*), io non proporrei il nuovo emendamento; del resto mi pare che meglio potrebbe emendersi l'articolo dicendo: « Negli allegati al bilancio annuale sarà per ciascun Ministero dato uno stato nominativo degli impiegati in disponibilità o in aspettativa, *coll'indicazione dell'assegnamento per coloro che lo hanno.* » (*Segni di dissenso*)

DI SAN DONATO. È un pleonasma.

SANGUINETTI. Del resto io non insisto.

PRESIDENTE. Se non insiste, non è il caso di consultare la Camera.

PERUZZI, ministro per l'interno. La cosa è chiarissima. Trattandosi di allegati al bilancio è evidente che vi debbano essere delle cifre. Per chi non ha assegnamento non vi sarà certamente una cifra, vi sarà un bianco.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti l'articolo 11 colla soppressione delle parole: *con assegnamento*.

(La Camera approva).

« Art. 12. Gl'impiegati, ove il servizio pubblico non ne soffra, potranno ottenere dai rispettivi capi d'amministrazione congedi che in complesso non eccedano un mese per ciascun anno.

« Per causa grave la durata del congedo potrà essere estesa a due mesi con decreto ministeriale.

« Durante il congedo concesso entro i limiti indicati, l'impiegato non uscirà dall'attività di servizio, e ne conserverà lo stipendio. »

L'onorevole Catucci ha proposto all'ultimo alinea di quest'articolo il seguente emendamento:

« Durante il congedo l'impiegato godrà dello stipendio. »

Il deputato Catucci ha la parola per isvolgere il suo emendamento.

CATUCCI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 12.

(La Camera approva).

L'onorevole Mancini avrebbe proposto un nuovo articolo, che formerebbe l'articolo 13, nei seguenti termini:

« Le disposizioni dell'articolo precedente si applicheranno anche ai funzionari inamovibili, ma essi non potranno essere posti in aspettativa che dietro loro domanda, e le leggi di soppressione d'ufficio e di riduzione dei ruoli organici determineranno le categorie di tali funzionari che dovranno passare allo stato di disponibilità. »

Debbo pure annunciare alla Camera che l'onorevole Catucci ha proposto egli pure un articolo di aggiunta dopo il 12; esso è così concepito:

« Sono abolite e cessano di esistere tutte le nomine degli altri impiegati civili così detti alunni o volontari senza stipendio, che attualmente sono addetti nelle diverse amministrazioni dello Stato. »

Vi sono dunque due proposte; invito perciò la Commissione ad emettere il suo avviso sovvr'esse.

SELLA. Quanto alla prima, la Commissione desidererebbe le fosse trasmessa, onde poterla ben esaminare e riferirne alla Camera.

Circa la seconda poi, la Commissione non esita sin d'ora a dichiarare che evidentemente il soggetto, di cui essa parla, non è argomento da trattarsi in questa legge, ma bensì in quella sullo stato civile degl'impiegati; quindi non può accettarla.

PRESIDENTE. Il deputato Catucci ha la parola per svolgere la sua proposta.

CATUCCI. Se la Camera me lo permettesse, io la svolgerei dopo domani.

Voci. No! Adesso.

PRESIDENTE. Il deputato Catucci può svolgerla adesso: nulla si oppone.

CATUCCI. Dopo la lunga e grave discussione fatta sino a questo momento intorno alla legge che è sottoposta alle nostre deliberazioni, io credo essere un conseguente logico la proposta da me fatta, tendente ad abolire tutte le nomine relative ai così detti alunni o volontari che attualmente sono nelle diverse amministrazioni dello Stato.

Sin oggi abbiamo giudicato gli impiegati con stipendio esistenti, e abbiamo fissato le regole per coloro che saranno in appresso chiamati a servire.

Abbiamo un'altra falange di impiegati, o signori, che si chiamano alunni o volontari, i quali aspettano il giorno fortunato in cui debbano avere uno stipendio.

Se la Camera con ragione grida contro la classe lunghissima degl'impiegati, io non so com'essa, fino a questo momento, non abbia proposto l'abolizione di quelli che non sono impiegati; ma che aspettano il giorno di esser chiamati col nome di alunni o volontari.

Signori, se non vogliamo aumentare il numero dei creditori allo Stato; se non vogliamo che il numero degl'impiegati s'aumenti, che i cittadini s'allontanino dal desiderio che pur è naturale all'uomo di essere impiegati, nello scopo di avere uno stipendio, noi dobbiamo abolire tutte le classi di coloro che senza avere una nomina d'impiegati, senza avere stipendio sono chiamati a prestare la loro opera, aspettando poi che venga il loro turno per avere lo stipendio.

Nè varrebbe il dire che questi alunni o volontari servono pure nelle amministrazioni, e che lo Stato risparmia il soldo che dovrebbe pagare ad impiegati stipendiati, poichè io non veggo nemmeno possibile questo bisogno quando è dolorosamente vero che il numero degl'impiegati stipendiati è pressochè innumere-

vole; e poi questi alunni non possono essere che delle persone non molto capaci le quali si contentano di prestare la loro opera senza stipendio.

Ma, o signori, la Camera ha sempre pensato e la Commissione massimamente, che, perchè si possa riscuotere un'opera lodevole, perchè si possa avere diritto che un cittadino faticosi, si deve pagare regolarmente; se questo è principio di giustizia, come va poi che si permette l'esistenza di grosso numero d'impiegati senza stipendio, che sono gli alunni, che sono i volontari?

Noi non dobbiamo aprire ai giovani la via che mena agl'impieghi, invece emularli ad altre missioni più nobili, più virtuose ancora. Essi debbono ispirarsi in istudi severi, in professioni libere, non perchè la via degl'impieghi sia dispregievole, ma perchè io credo che con le professioni libere il cittadino si renda più utile alla patria, si fa capace d'imprese altissime, che al certo rimangono abbandonate da chi si getta in un'amministrazione per cominciar poi con tenuissimo stipendio.

Per queste ragioni io credo che ove si abolissero i volontari si farebbe opera lodevole.

Però farò ancora un'osservazione alla Camera, cioè che siccome possono trovarsi diversi alunni, o volontari che servono da qualche tempo, propongo che sia loro data una competente gratificazione, non essendo giusto che non abbiano un compenso delle loro fatiche, quando cessa per loro il diritto ad un futuro stipendio.

Ma, lo ripeto un'altra fiata, che alimentare la gioventù agl'impieghi è cosa pericolosa: chiudere loro invece questa via è l'incentivo possente a più chiare azioni.

PRESIDENTE. Domando se la proposta dell'onorevole Catucci è appoggiata.

(È appoggiata).

La parola è all'onorevole relatore.

DE BLASIS, relatore. Rammento alla Camera che fu già votato un ordine del giorno già accettato dal Ministero e proposto dall'onorevole Lazzaro, il quale lo trasse festualmente dalla conclusione della mia relazione su questa legge, nel quale ordine del giorno fu espresso il desiderio di una legge generale sullo stato degli impiegati. Ora in questa legge può trovar luogo l'adempimento di ciò che desidera l'onorevole Catucci, ed io perciò lo prego a volersi riservare di far valere le sue ragioni al momento in cui il Ministero presenterà questa legge.

CATUCCI. Accetto e mi riservo.

PRESIDENTE. Ora debbo far cenno di una proposta presentata dall'onorevole Minervini prima ancora che si aprisse la discussione sugli articoli.

Egli propone: la divisione della legge in due parti; che si proceda alla discussione e votazione degli articoli 1 a 12; che le misure transitorie dall'articolo 13 in poi siano rinviate a formare oggetto di altra legge transitoria, e che non offenda la non retroattività delle leggi.

TORNATA DEL 27 GIUGNO

Della prima parte di questa non è, nè fu caso, poichè aperta la discussione sugli articoli, essa veniva ad essere adottata col fatto medesimo; sarebbe ora il caso della seconda parte.

Il deputato Minervini ha facoltà di parlare per svolgere questa seconda parte della sua proposta.

MINERVINI. La Camera osserverà che, avendo io fatta questa mia proposta dal primo giorno in cui lessi il progetto, dovetti avere delle fondate e gravi ragioni.

Vi dichiaro prima di tutto che l'organizzazione del pubblico servizio, secondo i metodi di questa legge, non è a seconda delle mie opinioni, pur tuttavolta è opera commendevole il pensiero di dar modo all'avvenire, quando il potere trasmodava od errava sino ad ora.

Siccome nelle disposizioni transitorie si deve in molti casi retroagire sopra immensi e gravissimi interessi, siccome vi può essere benissimo chi voterebbe la legge per l'avvenire e non le misure transitorie, così, essendo di diritto, io chiedo la divisione. Già questo mio pensiero sottoposi all'onorevole Minghetti.

In secondo luogo la Commissione vi dice: fate presto, ed io rispondo: conviene fare bene e con giustizia.

Non crediate, o signori, che io intenda che le disposizioni transitorie dovessero votarsi da qui ad un secolo, no certamente.

Io vi propongo il modo con cui nel corso della settimana entrante le potremo votare.

Le ragioni per le quali proponeva la divisione sono le seguenti: perchè la Commissione non ha studiato abbastanza, e ve l'ha dichiarato in termini ben chiari; perchè manchiamo di lavori statistici.

Ricorderò alla Camera che quando fu proposta questa legge, si procedette a fare delle Commissioni. Vi dice la Commissione attuale che queste Commissioni hanno fatto una porzione dei lavori, che dell'altra parte non hanno potuto ancora occuparsi, vale a dire, che noi manchiamo di elementi statistici relativi a questa massa d'impiegati che per le misure transitorie verrebbero a colpirsi in modo che nè il Ministero, nè la Commissione, nè noi possiamo avere la coscienza del bene o del male che saremo per fare. Vi proverò questo mio assunto con poche parole usate dalla stessa Commissione. Mi duole di doverlo riferire, poichè si tratta d'una Commissione che è stata molto severa contro il Ministero, mentre approva largamente ciò che il Ministero voglia. Questa Commissione di amici del Ministero non ha trovato neppure gli aggettivi convenienti, e stigmatizzò il potere di cose di cui neppure l'accusa la Sinistra, poichè molte di queste cose, rispetto all'amministrazione, sono dipendenti dai tempi e dalle catastrofi che sono intervenute per il corso inevitabile degli avvenimenti.

È detto nella relazione della Commissione (udite, o signori) « Per convincersi della confusione (era questo un lavoro statistico ingiunto al Ministero e che doveva precedere per potere giudicare bene le misure

transitorie), per convincersi della confusione che regna in quell'elenco da noi citato basta scorrerlo, ed osservare con quanta volubilità e leggerezza si veggono spesso scambiate nella stessa pagina le non confondibili caratteristiche d'aspettativa e di disponibilità. »

Bisogna dunque rettificare chi è stato messo in disponibilità, mentre doveva essere messo in aspettativa, e chi è stato messo in aspettativa mentre doveva esserlo in disponibilità, perchè altrimenti la situazione la fa l'articolo della ministeriale con cui è stato collocato in una più che in un'altra categoria. La Commissione stessa vi dice che questi lavori non sono esauriti.

Andando più avanti (seguita la stessa Commissione *ultra-ministeriale*) « si trovano poi le seguenti diversissime categorie: Dispensati dal servizio — sussidiati temporaneamente — senza collocamento — gli aggregati — messi a disposizione — messi al ritiro — chi è fuori servizio — e chi è esuberante, ecc., e tutti con stipendio. »

Ma io vi domando, o signori, se tutta questa massa d'impiegati voi la volete colpire colle misure particolari previste in questa legge, senza prendere previamente riguardo a tutti questi impiegati delle provvidenze particolari sotto il punto di vista almeno della più ordinaria giustizia!

Io domando come vorrete voi fare una legge che abbia una forza retroattiva sopra tutta questa falange d'impiegati i quali non sono in attività di servizio per cause cotanto dissimili e disparate. Io vi domando se una legge retroattiva possa estendersi per tal modo senza discussione e senza esame, senza che vi siano i necessari documenti, e nella ignoranza di quello che sarete per fare sopra interessi morali e materiali di tanto numero e di tanta conseguenza!

Laonde, se voi volete fare di questa retroattività un danno a coloro che si trovano fuori d'impiego per effetto di riduzione d'ufficio o per effetto della fusione delle varie provincie, sarete ingiusti, arbitrari, e richiamerete sulla Camera una responsabilità che il Potere, *dopo avere operato e tollerato tanto disordine e tanto male per tre anni*, vuole riversare sopra di noi per esimersene egli.

Io domando alla Camera se, dopo la divisione colla quale noi voteremo la parte di norma per l'avvenire, codesta legge organica sarà votata sia nel modo con cui fu proposta dalla Commissione, sia coi mutamenti che si vorranno introdurre in questo progetto presentato dalla Commissione; ma per la parte transitoria, assoderemo prima i fatti, e poi discuteremo e voteremo.

Signori, abbiamo tanti di questi poveri impiegati che sono stati posti nella categoria delle disponibilità, mentre andrebbero messi nella categoria delle aspettative; ve ne sono tanti altri i quali furono messi in aspettativa, quando dovevano essere messi in disponibilità; ma questo fatto, o signori, da sè solo basta a

stigmatizzare codesta legge. Se tra questi vi sono degl'impiegati incapaci, perchè non furono deposti? Ma se v'ha un numero eccedente, e perchè il Ministero lo creava? Ma queste non saranno ragioni per prendersela contro questo ceto, in ragione collettiva, onesto, e da dovere rispettare, e non invilire sempre e ad ogni occasione. Come può il Ministero volerne agl'impiegati, se sono essi opera unicamente del Ministero?

PRESIDENTE. Mi reco a debito di avvertire l'onorevole Minervini che nè alla Commissione, nè ad alcun deputato mai venne in pensiero di censurare il rispettabile ceto degl'impiegati o di dir cosa che lo potesse menomamente offendere.

MINERVINI. Mi parve che troppo degl'impiegati siasi con ira discusso e parlato, mentre è per opera loro se l'amministrazione cammina, e se cammina male è l'opera del Ministero, e di coloro che gli arbitrii e gli errori ne appoggiavano sempre.

Volgo adunque alla Camera ed al Ministero la preghiera di votare solo la parte di questa legge che è destinata a regolare l'avvenire in modo definitivo: la parte poi delle misure transitorie potremo discuterla nella prossima od in altra settimana, cioè, quando si sarà meglio studiata. Non v'ha ragione di correre tanto in furia. Quel che importa è di fare un lavoro coscienzioso, un lavoro accurato.

Or questo si può meglio ottenere con la discussione negli uffici che nell'aula parlamentare. Quando questa mia preghiera non fosse accolta, domanderò che la parte relativa alle misure transitorie venga separata dalla parte ora discussa: e quando sarà per volersi la legge, essendo la stessa composta di due parti, ed essendo la divisione di diritto per lo regolamento, mi riserbo insistere alla divisione nel momento della votazione.

Signori, ponete mente che otto mila famiglie dalla ingiustizia e dalla confusione contristate, potrebbero essere colpite dalla improvvida celerità, e che la colpa e gli errori del Ministero fareste ricadere sulla Camera. Detta che vi ho la verità, ricaderanno su voi le gravi conseguenze.

PRESIDENTE. Domando, se la proposta del deputato Minervini è appoggiata.

(Non è appoggiata).

MINERVINI. Come! non è appoggiata!

PRESIDENTE. L'ufficio ha contato quelli che erano in piedi. Erano 13 e non quindici, e il regolamento richiede che le proposte per essere messe ai voti siano appoggiate da 15 deputati.

MINERVINI. Io reclamo la divisione ch'è un diritto, e non ha bisogno di essere appoggiata.

PRESIDENTE. Ma scusi: la divisione non è applicabile nel caso concreto, essa ha luogo di diritto sicuramente quando si tratta di votare una proposizione complessa.

MINERVINI. È precisamente per questo ch'io chiedeva la divisione.

PRESIDENTE. Se non vi ha proposta sopra cui si abbia a votare, che cosa è da dividere?

Ora si passa all'articolo 13.

DI SAN DONATO. Come il presidente sa, nell'articolo 13 è rinchiusa tutta la legge, epperò proporrei che...

Molte voci. A dopo domani! a lunedì!

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rimandato a lunedì.

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di lunedì:

1° Seguito della discussione sul progetto di legge concernente le aspettative, le disponibilità e i congedi degl'impiegati civili.

Discussione dei progetti di legge:

- 2° Imposta sulla ricchezza mobile;
- 3° Lavori nel porto di Brindisi;
- 4° Maggiore spesa sul bilancio 1862 del Ministero della guerra per trasporti militari;
- 5° Spesa straordinaria sul bilancio 1862 del Ministero dell'interno pel trasporto dell'Archivio Palatino di Modena.